

9) Cauzione provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, L. 109/94 valida per sei mesi, pari a Euro 4.504,43.

10) Il finanziamento è assicurato con i fondi della Società.

11) Subappalto nei limiti dell'art. 34 legge 109/94. Nel caso di subappalto i pagamenti saranno eseguiti dall'aggiudicatario con le modalità di cui all'art. 18 comma 3 bis della legge 55/90.

12) Possono partecipare imprese riunite nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 93 e seguenti del D.P.R. 554/99 e dall'art. 13 della legge 109/94 e s.m.i.

13) Condizioni di ammissibilità secondo "Modalità di gara":

a) l'accettazione delle condizioni generali riportate nelle "Modalità di gara";

b) l'iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciata dalla C.C.I.A.A.;

c) la qualificazione ai sensi del D.P.R. 34/2000 e secondo i disposti del titolo VI del D.P.R. 554/99; in mancanza di attestazione SOA, valgono i requisiti di cui all'art. 28 del D.P.R. 34/2000;

d) la certificazione ex L. 68/99;

e) l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 75 del D.P.R. 554/99.

14) L'offerta dovrà intendersi valida per i SEI mesi successivi alla sua presentazione.

15) Ai sensi del comma 1 dell'art. 21 della legge 109/94 e successive modificazioni i lavori verranno aggiudicati con il criterio del massimo ribasso. Non sono ammesse offerte in aumento. Si applica la procedura di esclusione automatica delle offerte esercitata nei limiti ed ai sensi del comma 1 bis dell'art. 21 della legge 109/94 e successive modificazioni. L'aggiudicazione dei lavori sarà immediatamente vincolante per l'Impresa aggiudicataria. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, si applicherà l'art. 10 comma 1/ter L. 109/94 e s.m.i.

16) Responsabile del Procedimento: Ing. Pietro Olivier.

17) La mancata presentazione o l'imperfetta formulazione di un documento può costituire motivo di esclusione dalla gara. Tenendosi la gara con il sistema delle offerte segrete, si procederà all'aggiudicazione anche se verrà presentata una sola offerta.

L'Amministratore Delegato
Paolo Romano

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Pinerolo (Torino)

Decreto del Sindaco 8 febbraio 2002 n. 7948, concernente: approvazione dell'accordo di programma per la realizzazione del nuovo ponte di via Saluzzo sul torrente Chisone, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267 in data 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Il Sindaco
del Comune di Pinerolo

Visto l'accordo di programma stipulato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267 in data 18 agosto 2000, sottoscritto in data 18 dicembre 2001 tra il Direttore Regionale OO.PP. della Regione Piemonte, l'Assessore alla Pianificazione della Provincia di Torino ed il sottoscritto Sindaco del Comune di Pinerolo, per l'attuazione dell'intervento in oggetto.

Richiamato l'art. 34, comma 4 del D.Lgs. n. 267 in data 18 agosto 2000;

decreta

1) l'approvazione dell'allegato accordo di programma, ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267 in data 18 agosto 2000, per l'attuazione della realizzazione del nuovo ponte di via Saluzzo sul torrente Chisone;

2) Di dare atto che, ai sensi del comma 6, dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267 in data 18 agosto 2000, la presente approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere medesime; tale efficacia cessa di avere efficacia se le opere non avranno avuto inizio entro tre anni;

3) è disposta pertanto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente decreto di approvazione dell'accordo di programma succitato, con carattere di massima urgenza.

Pinerolo 8 febbraio 2002

Il Sindaco
Alberto Barbero

Comune di Pinerolo (Torino)

Accordo di programma

In data 18/12/2001 alle ore 11,30 presso la sede del Comune di Pinerolo in Piazza Vittorio Veneto 1 sono presenti:

- per la Regione Piemonte: dott. Beniamino Napoli - Direttore Regionale OO.PP.

- per la Provincia di Torino: arch. Luigi Rivalta - Assessore alla Pianificazione

- per la Città di Pinerolo: prof. Alberto Barbero - Sindaco

Premesso che

L'evento alluvionale che ha colpito la zona del pinerolese nei giorni 14/15/16 ottobre 2000 ha determinato gravi danni alle infrastrutture, prevalente-

mente in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua principali.

Per la città di Pinerolo la viabilità è risultata particolarmente compromessa in corrispondenza dell'attraversamento sul torrente Chisone per quanto riguarda le infrastrutture in uscita dalla città (via Saluzzo) che la collegano alla tangenziale e alla strada statale per Cavour.

Nella giornata di domenica 15 ottobre si è verificato in sponda sinistra orografica del torrente Chisone un fenomeno erosivo che ha determinato il cedimento della sede stradale e della ferrovia in prossimità dell'imbocco del ponte e il successivo crollo della prima campata del ponte stesso, determinando l'interruzione sia della viabilità ferroviaria che stradale.

La risultanza di questi eventi ha portato all'interruzione della viabilità che collega la città di Pinerolo con il territorio circostante e che permette un collegamento con la Val Pellice e il cuneese.

L'intervento di ricostruzione dei ponti è stato inserito dalla Regione Piemonte nel piano generale di ricostruzione ai sensi dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3090 del 18/10/2000.

A seguito delle riunioni intercorse presso la sede regionale di via Nizza 44 gli Enti interessati alla ricostruzione dell'infrastruttura in oggetto hanno convenuto sull'opportunità di realizzare una sola opera di attraversamento avente la funzione duplice (stradale e ferroviaria).

La Città di Pinerolo, con provvedimento del Sindaco n. 46651 del 4/10/2001 (che contestualmente indice la conferenza dei servizi) si è fatta promotrice del presente Accordo di Programma finalizzato al coordinamento delle azioni di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell'intervento di ricostruzione dell'infrastruttura in oggetto e alla definizione delle rispettive competenze.

La Città di Pinerolo ha provveduto alla nomina del Responsabile del Procedimento nella persona dell'ing. Giuseppe Castiglione con provvedimento n. 46651 del 4/10/2001.

Preso atto che

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 302 del 25/9/2001 la Città di Pinerolo ha approvato lo studio di fattibilità delle opere oggetto del presente accordo di programma per un importo complessivo di lire 24.300.000.000 (Euro 12.549.902,65) di cui il presente accordo procede per l'importo di lire 21.000.000.000 (Euro 10.845.594,88);

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 374 del 13/11/2001 la Città di Pinerolo ha approvato il presente accordo di programma.

La Regione Piemonte ha stanziato la somma di lire 9 miliardi (Euro 4.648.112,09) per l'intervento in oggetto, incluso nel piano generale di ricostruzione ai sensi dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3090 del 18/10/2000 approvato con D.G.R. n. 7-2077 del 23/1/2001;

La Provincia di Torino ha stanziato la somma di lire 2.500.000.000 (Euro 1.291.142,25) per l'intervento in oggetto sul bilancio 2001;

La Città di Pinerolo ha iscritto a bilancio 2001 la somma di lire 2.600.000.000 (Euro 1.342.787,94);

Con nota n. 469 del 18/10/2001 la Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) - Zona Territoriale Nord Ovest ha confermato la disponibilità a contribuire finanziariamente alla ricostruzione del ponte di che trattasi sulla

base dello studio di fattibilità approvato dalla Città di Pinerolo in lire 6.900.000.000 (Euro 3.563.552,60);

L'apporto della R.F.I., in termini di modalità di erogazione del finanziamento, progettazione e realizzazione delle opere di competenza, sarà oggetto di successiva convenzione con il soggetto attuatore.

La realizzazione dell'opera non costituisce variante ai sensi dell'art. 26 lettera c) delle N.T.A. del P.R.G.C. del Comune di Pinerolo vigente.

Tutto ciò premesso, le Parti

Convengono e stipulano quanto segue:

Titolo Primo - Attività congiunte

Articolo 1

Valore delle premesse.

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

Oggetto dell'accordo.

Le parti firmatarie del presente Accordo (in seguito: le Parti) concordano sulla necessità delle azioni di seguito indicate e si impegnano ad attuarle secondo i termini e le modalità precisati negli articoli successivi, sulla base dello studio di fattibilità in premessa richiamato.

Le Parti, su proposta del Comune di Pinerolo convengono sin d'ora sull'affidamento della progettazione al professionista già incaricato dell'estensione di tale studio di fattibilità, avvalendosi delle deroghe previste dall'art. 2 dell'Ordinanza n. 3090 del 18/10/2000.

Le Parti si impegnano altresì a compiere tutto quanto è necessario e utile per realizzare l'intervento nonché per consentire agli organi previsti dal presente Accordo di cooperare a detta realizzazione nell'ambito delle competenze ad essi attribuite.

Nell'ambito di tali obiettivi le Parti si impegnano a compiere ogni attività prevista nei successivi atti e documenti, richiamati nelle premesse, nonché negli allegati al presente Accordo.

Articolo 3

Ente attuatore

La Provincia di Torino assume il ruolo di soggetto attuatore nelle fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di realizzazione dell'intervento oggetto del presente accordo di programma.

Titolo Secondo

Compiti ed obblighi delle parti

Articolo 4

Progettazione ed esecuzione delle opere infrastrutturali

L'opera infrastrutturale in progetto è relativa alla ricostruzione del ponte stradale e ferroviario sul torrente Chisone in Pinerolo, crollato il 15/10/2000 a seguito degli eventi alluvionali.

Le Parti si impegnano a realizzare l'opera a seguito di quanto specificato in ordine agli interventi:

- la progettazione, la direzione lavori, l'esecuzione delle opere e delle attività necessarie alla realizzazione dei progetti sono affidati alla Provincia di Torino che provvede mediante contratti di appalto, nel rispetto delle norme vigenti, avvalendosi, se del caso, delle deroghe previste dall'ordinanza 3090/2000;

- per quanto attiene alla progettazione ed all'esecuzione dell'opera, i dirigenti ed i funzionari competenti delle Parti sono tenuti a collaborare operativamente per garantire l'attuazione dell'intervento;

- la Conferenza dei Servizi finalizzata all'ottenimento di intese, pareri, nulla osta e autorizzazioni in merito al progetto, si svolgerà, ai sensi della D.G.R. n. 7-2077 del 23/1/2001, in sede di Conferenza dei Servizi già operante presso la Direzione Regionale Difesa del Suolo;

Art. 5

Acquisizione di aree

La Provincia di Torino, in qualità di Ente attuatore, si impegna ad acquisire le aree necessarie alla realizzazione degli interventi previsti.

Articolo 6

Finanziamento degli interventi.

Le Parti si impegnano ad erogare i fondi necessari per la realizzazione del progetto mediante cofinanziamento per un importo globale di lire 14.100.000.000 (Euro 7.230.396,59).

L'apporto della R.F.I., in termini di modalità di erogazione del finanziamento, quantificato sin d'ora in ulteriori lire 6.900.000.000 (Euro 3.563.552,60), sarà oggetto di successiva convenzione con il soggetto attuatore.

1 fondi saranno così ripartiti:

Regione Piemonte	lire	9.000.000.000
Provincia di Torino	lire	2.500.000.000
Città di Pinerolo	lire	2.600.000.000
Totale	lire	14.100.000.000
Rete Ferroviaria Italiana	lire	6.900.000.000
Totale complessivo	lire	21.000.000.000

Articolo 7

Termini di erogazione dei finanziamenti e di esecuzione degli interventi

Le Parti si impegnano ad erogare i finanziamenti di cui all'art. 6 con le seguenti modalità:

- la Regione Piemonte trasferisce alla Provincia di Torino entro l'anno 2001 la somma di lire 9.000.000.000 per l'intervento in oggetto, incluso nel piano generale di ricostruzione ai sensi dell'Ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3090 del 18/10/2000 approvato con D.G.R. n. 7-2077 del 23/1/2001;

- la Provincia di Torino ha stanziato la somma di lire 2.500.000.000 per l'intervento in oggetto sul bilancio 2001;

- La Città di Pinerolo si impegna a trasferire alla Provincia di Torino entro marzo 2002 la somma di lire 2.600.000.000;

- Le Parti prendono atto della disponibilità a contribuire finanziariamente per l'importo di lire 6.900.000.000 manifestata dalla R.F.I. con nota n. 469 del 18/10/2001.

La Provincia di Torino si impegna a concludere la realizzazione degli interventi entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione del presente accordo di programma.

Articolo 8

Risultanze patrimoniali - Gestione

La Provincia di Torino, in qualità di Ente attuatore, si impegna, ad avvenuta esecuzione dei lavori, ad assumere in proprietà il ponte oggetto dell'intervento ed il tratto di viabilità di collegamento tra lo stesso e la S.P. 161 della Val Pellice, e a trasferire l'infrastruttura ferroviaria alla R.F.I.

La Città di Pinerolo si impegna, contestualmente, a trasferire la patrimonialità del tratto di viabilità di collegamento tra il ponte e la S.P. 161 alla Provincia di Torino.

La gestione delle opere stradali, ferroviarie e di viabilità di servizio previste sarà a carico degli Enti proprietari, per le parti di rispettiva competenza;

Articolo 9 - Comunicazione

L'attività di comunicazione relativamente all'accordo di programma in oggetto è a carico della Città di Pinerolo.

Titolo terzo: disposizioni finali

Articolo 10

Modifiche dell'Accordo

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l'hanno stipulato e con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Non costituiscono modifiche all'Accordo gli eventuali Accordi di Programma ed altre convenzioni o disciplinari stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente atto, purchè non ne limitino l'operatività.

Articolo 11

Vincolatività dell'Accordo

Le Parti si obbligano a rispettare l'Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esso.

Le Parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi ed attuativi necessari alla sua esecuzione.

Articolo 12

Vigilanza e poteri sostitutivi

La vigilanza sull'attuazione del presente Accordo è attribuita al Collegio di Vigilanza ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Il Collegio quando esercita le sue funzioni di Vigilanza è composto da: Il Presidente della Regione Piemonte o suo delegato;

Il Presidente della Provincia di Torino o suo delegato; Il Sindaco della Città di Pinerolo o suo delegato;

Il Collegio di Vigilanza ha il compito di vigilare sulla piena sollecita e corretta attuazione dell'accordo nel rispetto degli indirizzi sopra enunciati.

In particolare, il Collegio controlla la corretta applicazione ed il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo e può inoltre disporre, ove lo ritenga opportuno, l'acquisizione di documenti ed informazioni.

Articolo 13

Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza di cui all'articolo 12.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni saranno esaminate e decise da un collegio arbitrale.

Tale collegio sarà formato da cinque membri, uno designato rispettivamente da ciascuna delle Parti, uno designato dal Politecnico di Torino ed il quinto, con funzioni di Presidente, designato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Pinerolo.

Il collegio giudicherà la questione entro trenta giorni dall'avvio dell'esame. L'arbitrato è rituale ai sensi dell'art. 806 e ss. c.p.c.

Articolo 14

Approvazione e pubblicazione dell'Accordo

Il presente Accordo è approvato a norma dell'art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, mediante provvedimento di approvazione del Sindaco della città di Pinerolo (il quale ne curerà la pubblicazione sul B.U.R.), del Presidente della Provincia di Torino, del Presidente della Regione Piemonte, e produrrà, a far data dalla stipulazione, gli effetti di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, sopra citato.

Pinerolo, 18 dicembre 2001

La Regione Piemonte
Beniamino Napoli

La Provincia di Torino
Luigi Rivalta

La Città di Pinerolo
Alberto Barbero

relativi allegati del progetto di cave tube superiori - Lotti 1, 2, 3 e 3A - 1° Cantiere Alto, localizzato nel Comune di Bagnolo Piemonte (CN), (prot. generale di ricevimento n. 366 in data 8.1.02; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 10.1.2002 con n. ord. 1/VAL/2002).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 4.1.2002.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 21, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, per 45 giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/98 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è la Dott.ssa Chiara Pepino - tel. 0171/445370 - Dirigente dell'Area del Territorio; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Sole-rio, tel. 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

La Dirigente dell'Area del Territorio
Chiara Pepino

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia di Cuneo - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di cave tube superiori - Lotti 1, 2, 3 e 3A - 1° Cantiere Alto, nel Comune di Bagnolo Piemonte (CN). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 10.1.2002 la Sig.ra Maura Beltramo, in qualità di legale rappresentante della Ditta Beltramo F.lli di Beltramo Adolfo & C. S.n.c., con sede in Via F. Filzi 2, Barge - ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e

Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto Ambientale e Pianificazione e Gestione Attività Estrattive

Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i. - 1. S.P. n. 40 di San Giusto Circonvallazione Est dell'abitato di Volpiano - 2. Concessione di derivazione d'acqua dai torrenti Sangone, Ollasio e Bealera di Giaveno, Comune di Trana - 3. Realizzazione del Fabbricato Industriale SPF-DB nello Stabilimento dell'Alenia Aeronautica S.p.A., Comune di S. Maurizio Canavese

Si comunica che:

1. Il Servizio Progettazione ed Esecuzioni Interventi Viabilità I della Provincia di Torino, con sede in via M. Vittoria, n. 12 ha depositato presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 L.R. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al seguente progetto: 1. S.P. n. 40 di San Giusto Circonvallazione Est

dell'abitato di Volpiano richiedendo l'avvio della fase di Verifica della Procedura di V.I.A.

2. Il Proponente Oberto Guido, (omissis), ha depositato presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 L.R. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di Concessione di derivazione d'acqua dai torrenti Sangone, Ollasio e Bealera di Giaveno, Comune di Trana, richiedendo l'avvio della fase di Verifica della Procedura di V.I.A.

3. La Società Alenia Aeronautica S.p.A. con sede legale in Pomigliano D'Arco (NA), Viale dell'Aeronautica, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 L.R. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di Realizzazione del Fabbriato Industriale SPF-DB nello Stabilimento dell'Alenia Aeronautica S.p.A., Comune di S. Maurizio Canavese, richiedendo l'avvio della fase di Verifica della Procedura di V.I.A.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (Lun./Ven. 9-12 Merc. 15-19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione dei procedimenti inerenti la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorità Competente, i progetti sono da ritenersi esclusi dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. la responsabile del procedimento indicato al punto n. 1 in oggetto è l'Arch. Marta Petruzzelli, il responsabile dei procedimenti ai punti n. 2, n. 3 in oggetto è l'Ing. Valerio Vittone tel. 011/861.38.25 fax. 011/861.38.57.

La Dirigente del Servizio
Paola Molina

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara

Avvio di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Lavori di manutenzione idraulica fiume Ticino alla confluenza del rio in località Linosa in Comune di Varallo Pombia

Con nota in data 7/2/2002 n. 401 di prot. l'Ente di Gestione Parco Naturale della Valle Ticino con sede in Cameri ha trasmesso al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara il progetto dei Lavori di manutenzione idraulica mediante sbancamento ed allontanamento di materiale alluvionale e legnoso presente nell'alveo del fiume Ticino alla confluenza del rio in località Linosa in Comune di Varallo Pombia.

Detto progetto viene pubblicato in ottemperanza ai criteri ed alle procedure degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua di competenza regionale che comportano estrazione materiale approvati con D.G.R. n. 44-5084 del 14/1/2002.

La documentazione presentata è a disposizione, per la consultazione da parte del pubblico, presso il Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico con sede in Novara via Mora e Gibin 4, per quindici giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni dovranno essere presentate all'Ufficio Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Il responsabile del procedimento designato è l'Arch. Piero Teseo Sassi, che si firma, (Settore OO.PP. - Difesa Assetto Idrogeologico di Novara - Tel. 0321/666111) nonché del funzionario Geom. Corrado Mainini ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica.

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Entracque (Cuneo)
Statuto comunale

SOMMARIO

TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali

Art. 2 - Finalità - Compiti - Collaborazioni extracomunali - Tutela della salute e patrimonio ...

Art. 3 - Territorio e sede comunale

Art. 4 - Albo Pretorio

Art. 5 - Stemma e gonfalone

Art. 6 - Pari opportunità

Art. 7 - Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate - Coordinamento degli interventi

Art. 8 - Tutela dei dati personali

TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 - Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere Anziano - Competenze

Art. 10 - Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

Art. 11 - Funzionamento del Consiglio - Decadenza dei Consiglieri

Art. 12 - Sessione del Consiglio

Art. 13 - Esercizio della potestà regolamentare

Art. 14 - Commissioni

Art. 15 - Indirizzi per le nomine e le designazioni

CAPO II - SINDACO E GIUNTA

Art. 16 - Sindaco

Art. 17 - Linee programmatiche

- Art. 18 - Attribuzioni di amministrazione
- Art. 19 - Attribuzione di vigilanza
- Art. 20 - Attribuzione di organizzazione
- Art. 21 - Vice Sindaco
- Art. 22 - Delegati del Sindaco
- Art. 23 - Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione
- Art. 24 - Nomina della Giunta
- Art. 25 - La Giunta - Composizione e presidenza
- Art. 26 - Competenze della Giunta
- Art. 27 - Funzionamento della Giunta
- Art. 28 - Cessazione dalla carica di Assessore
- Art. 29 - Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - ISTANZE E PETIZIONI - PROPOSTE

- Art. 30 - Partecipazione dei cittadini
- Art. 31 - Riunioni e assemblee
- Art. 32 - Consultazioni
- Art. 33 - Istanze
- Art. 34 - Petizioni
- Art. 35 - Proposte
- Art. 36 - Cittadini dell'Unione Europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

- Art. 37 - Principi generali
- Art. 38 - Associazioni
- Art. 39 - Organismi di partecipazione
- Art. 40 - Incentivazione

TITOLO IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

- Art. 41 - Svolgimento dell'attività amministrativa
- Art. 42 - Statuto dei diritti del contribuente
- Art. 43 - Controllo di gestione

TITOLO V - PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

- Art. 44 - Ordinamento finanziario e contabile
- Art. 45 - Revisione economico - finanziaria

TITOLO VI - I SERVIZI

- Art. 46 - Forma di gestione
- Art. 47 - Gestione in economia
- Art. 48 - Aziende speciali
- Art. 49 - Istituzioni
- Art. 50 - Società
- Art. 51 - Concessione a terzi
- Art. 52 - Tariffe dei servizi

TITOLO VII - FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA - SOCIETA'

- Art. 53 - Convenzioni
- Art. 54 - Accordi di programma
- Art. 55 - Consorzi
- Art. 56 - Unione dei Comuni

- Art. 57 - Partecipazione a società

TITOLO VIII - UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

- Art. 58 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
- Art. 59 - Ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art. 60 - Organizzazione del personale
- Art. 61 - Stato giuridico e trattamento economico del personale
- Art. 62 - Incarichi esterni

- Art. 63 - Segretario comunale - Direttore generale

- Art. 64 - Responsabili degli uffici e dei servizi

- Art. 65 - Rappresentanza del Comune in giudizio

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 66 - Entrata in vigore
- Art. 67 - Modifiche allo Statuto
- Art. 68 - Violazioni di norme comunali - Sanzioni
- Art. 69 - Violazione alle norme di legge - Sanzioni
- Art. 70 - Abrogazioni

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 Principi fondamentali

1. Il Comune di Entracque è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 Finalità - Compiti - Collaborazioni extracomunali - Tutela della salute e del patrimonio naturale e ambientale - Sviluppo sociale e programmazione

1. Il Comune si avvale della sua autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

2. Il Comune rappresenta e cura organicamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il processo civile, culturale, sociale ed economico; svolge le funzioni e i compiti programmatici e funzionali che gli sono demandati dalla legge, tenendo presenti le differenti realtà geografiche del territorio comunale e garantendo la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla determinazione delle scelte politiche d'indirizzo.

3. Il Comune si rende interprete, presso la Regione Piemonte, nell'esercizio dei suoi compiti di pianificazione territoriale, delle specifiche esigenze e vocazioni della realtà geografica e sociale del proprio territorio.

4. Nell'ambito dei rispettivi problemi ed interessi, il Comune si impegna ad operare in forma coordinata con la Provincia, relativamente alle funzioni ed ai compiti attribuiti a quest'ultima dall'ordinamento delle autonomie locali.

5. Il Comune partecipa alle iniziative degli Enti territoriali nei quali per legge è collocato, tenendo conto delle altre analoghe realtà confinanti e delle funzioni di coordinamento esercitate dalla Comunità Montana. Il Comune si adopera per promuovere con i Comuni contermini e con la Comunità Montana forme di cooperazione finalizzate allo svolgimento e gestione in modo coordinato di funzioni e servizi.

6. Il Comune, nell'ambito dei compiti ad esso assegnati dalla legge, si pone l'obiettivo prioritario della tutela della salute dei propri cittadini, in relazione all'ambiente e al territorio. Il Comune concorre a garantire, all'interno delle proprie competenze, il diritto alla salute, attivando idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro e alla tutela degli anziani e della prima infanzia.

7. Il Comune provvede, per quanto di sua competenza, alla difesa del suolo, dell'ambiente e del paesaggio. Tutela e valorizza il territorio, assicurando l'assetto fisico dello stesso e il razionale uso delle risorse primarie. In tal senso, il Comune promuove gli interventi necessari per sviluppare una migliore conoscenza e valorizzazione delle risorse locali naturali ed ambientali. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali e in collaborazione con la Provincia, la Comunità Montana e con gli altri Enti Pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dei suoi riflessi economici, con particolare riguardo al sostegno e alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano, favorendo ogni iniziativa concertata con la Comunità Montana.

8. Il Comune al fine di promuovere un ordinato sviluppo sociale, si impegna:

- ad utilizzare la legislazione statale e regionale che prevede lo stanziamento di contributi a beneficio di iniziative dell'Ente locale o di privati operatori;

- a registrare e ad aggiornare costantemente nel tempo una mappa delle esigenze della collettività;

- ad adottare normative urbanistiche e programmatiche che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dell'ambiente, valgano a favorire la crescita dell'imprenditorialità locale e l'aumento dei livelli dell'occupazione;

- a valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche e a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative e cooperative consortili interessanti i vari comparti economici;

- a rivendicare un sistema di finanza locale che consenta di disporre di adeguate strutture e di servizi sociali efficienti.

Per realizzare le sue finalità, il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione. Il Comune può aderire, in collaborazione o compartecipazione con la Comunità Montana e altri Enti locali, a iniziative dirette ad attuare specifici programmi di promozione economica. Il Comune partecipa a iniziative di tutela e valorizzazione delle risorse economiche e dei prodotti locali, con particolare riferimento al settore turistico e artigianale.

Art. 3

Territorio e sede comunale

1. Il Comune ha sede legale in Entracque, Piazza Giustizia e Libertà n. 2.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 160,32, confinante con i Comuni di Valdieri, Raschia, - Vernante, Limone, Francia.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni e della sede comunale può essere disposta dal Consiglio, previa consultazione popolare.

Art. 4

Albo Pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

2. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1 comma, avvalendosi del Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

3. Responsabile della corretta tenuta dell'Albo pretorio è il Messo comunale.

Art. 5

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di ENTRACQUE.

2. Il Comune è dotato di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, che sono quelli storicamente in uso.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 6

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 36, comma 3 lett. c), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale
e diritti delle persone handicappate.
Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 8

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio - Sindaco - Giunta)

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9

Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere
Anziano - Competenze

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

4. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce. Al Sindaco sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

5. E' considerato Consigliere anziano, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

6. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

7. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dell'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo Ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

Art. 10

Consiglieri comunali - Convalida
Programma di governo

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta ad esaminare la condizione degli eletti a norma del

cap. II titolo III del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed a dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

5. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

6. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 11

Funzionamento del Consiglio - Decadenza dei
Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento potrà essere posto in discussione se non sia stata assicurata, un'adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri almeno 24 ore prima;

c) la previsione, per la validità della seduta, della presenza, escluso il Sindaco:

- di n. 6 consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- di n. 4 consiglieri per le sedute di seconda convocazione, che non potrà, comunque, essere fissata prima di 24 ore dalla seduta di prima convocazione;

d) la richiesta, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, della presenza dei Consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) la riserva al Sindaco il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) la determinazione del tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) l'indicazione se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 12 Sessioni del consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n.267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 13 Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 14 Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica.

Art. 15 Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

CAPO II SINDACO E GIUNTA

Art. 16 Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

4. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

5. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 17 Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 10, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 18 Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

c) coordina l'attività dei singoli Assessori;

d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

f) ha facoltà di delega;

g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta;

h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

i) indice le consultazioni popolari;

j) adotta ordinanze con tingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

k) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente componenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;

l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

Art. 19
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:
 - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - e) collabora con il Revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
 - f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 20
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio comunale, sentita la Giunta, e lo presiede ai sensi del regolamento del Consiglio comunale. Provvede alla convocazione del Consiglio quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
 - b) convoca e presiede la conferenza dei Capi-gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
 - c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare che presiede, nei limiti previsti dalle leggi;
 - d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede;
 - e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;
 - f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, al Segretario comunale;
 - g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 21
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco, sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 22
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 23
Divieto generale di incarichi e consulenze
Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunale è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 24
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice sindaco e di assessore devono:
 - Essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - Non essere coniuge, ascendente, discendente parente affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
- 3 - Salvi i casi di revoca dal parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 25
La Giunta - Composizione e Presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 4 assessori, tra cui il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco.
2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere, nel numero massimo del 25% dei componenti la Giunta rapportato ad unità. Gli Assessori esterni parteciperanno al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 26
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano ri-

servati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività positive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E' altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio.

5. La Giunta autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo.

6. La Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge 23.12.2000, n. 388, ed in deroga all'art. 107 del D.lgs. 267/2000, qualora riscontri e dimostri la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee ed anche la fine di ottenere un contenimento delle spese dell'ente, evitando il ricorso ad incarichi esterni, può adottare disposizioni regolamentari organizzative che prevedano l'attribuzione a propri componenti di responsabilità di uffici e servizi e del relativo potere di adozione di atti anche di natura tecnico gestionale. Il contenimento della spesa corrente deve essere documentato ogni anno con apposita deliberazione della Giunta in sede di approvazione dello schema di bilancio previsionale.

Art. 27

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale.

Art. 28

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 29

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco

comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - ISTANZE E PETIZIONI - PROPOSTE

Art. 30

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico - amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 31

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere

democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 32 Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nonché le associazioni portatrici di interessi diffusi, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interessi.

Art. 33 Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione, direttamente esclusivamente alla tutela di interessi collettivi;

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'istanza sono indicate dal Regolamento degli istituti di partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 34 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento degli istituti di partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente, deve essere espressamente meditato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto

a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 35 Proposte

1. Il 5% del corpo elettorale può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate da parere dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 36 Cittadini dell'Unione Europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune:

- a) favorirà l'inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
- b) promuoverà la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 37 Principi generali

1. Il Comune valorizza le forme autonome associative e di cooperazione dei cittadini attraverso:

- a) le modalità di incentivazione previste dai successivi articoli;
- b) l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione;
- c) l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Art. 38 Associazioni

1. Sono associazioni, agli effetti del presente Statuto, quelle riconosciute e non riconosciute, i comitati con durata statutaria almeno biennali, che non perseguano scopi di lucro.

Art. 39 Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

Art. 40 Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate incentivazioni con rapporti di natura finanziaria - patrimoniale con modalità deliberate dal Consiglio comunale e secondo il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati".

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità di collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 41 Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla Comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

Art. 42 Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000 n 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27/7/00 n 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art.6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art.9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 109);
- f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19);

Art. 43 Controllo di gestione

1. Il Comune si dota di un sistema di controllo di gestione volto a supportare l'attività amministrativa dei dirigenti/responsabili dei servizi e degli amministratori, attraverso un costante monitoraggio dell'andamento dell'azione verificando:

- lo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
- La funzionalità dell'organizzazione dell'ente;
- L'efficienza;
- L'efficacia;
- L'economicità.

2. Le verifiche di cui al comma 1 dovranno effettuarsi attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la corrispondenza tra costi e quantità e qualità dei servizi.

TITOLO V PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

Art. 44 Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 45 Revisione economico -finanziaria

1. La revisione economico -finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 44, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 46 Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni , servizi e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 50, comma 1;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 50, commi 2 e 3.

Art. 47

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 48

Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.

2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore:

a) il Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al Direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.

6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo Statuto, approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

7. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 49

Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del Consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 48 per le aziende speciali.

4. Il Direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 50

Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per l'applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 51
Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 52
Tariffe dei servizi

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla Giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico -finanziario compromesso da eventi imprevisi, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA
SOCIETA'

Art. 53
Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 54
Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Art. 55
Consorzi

1. Ai fini della gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi, con altri Enti pubblici, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei componenti, apposita convenzione, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

Art. 56
Unione dei Comuni

1. Il Comune di Entracque ha facoltà di partecipare all'Unione dei Comuni, senza alcun vincolo di successiva fusione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione saranno approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua gli organi dell'Unione e le modalità per la loro costituzione ed individua, altresì, le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo Statuto deve comunque prevedere che il presidente dell'Unione sia scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e che gli altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti finanziari con i Comuni.

5. Alle Unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Alle Unioni dei Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Art. 57
Partecipazione a società

1. Il Comune può partecipare a Società di capitali, anche in posizione minoritaria, quando le finalità di tali organismi assumano particolare rilievo per l'Ente.

2. Il provvedimento del Consiglio Comunale, in tal caso, è corredato da una relazione del Revisore dei Conti che illustra gli aspetti economico -finanziari della proposta.

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 58
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavori in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs 19/9/94 n 626 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 59
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di profes-

sionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 60 Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 61 Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 62 Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il

Comune dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'art. 169 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

CAPO II SEGRETARIO COMUNALE

Art. 63 Segretario comunale - Direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 c. 4 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

3. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed attività unilaterali nell'interesse dell'Ente;

d) presiede l'ufficio per i procedimenti disciplinari;

e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai Regolamenti conferitagli dal Sindaco.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 108 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

5. Tra le funzioni di cui alla lettera e) del precedente comma 3 possono essere anche previste quelle (responsabilità di servizi) di cui al secondo comma dell'art. 109 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

6. Il Segretario comunale, se destinatario delle funzioni di Direttore Generale dispone gli atti organizzativi finalizzati all'adeguamento delle strutture.

7. Il Segretario comunale, se destinatario delle funzioni di Direttore Generale, promuove e resiste alle liti, e ha il potere di conciliare e transigere, tranne che nel caso di cui all'art. 26, comma 5.

Art. 64

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Ai Responsabili di servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spese, di organizzazione delle risorse umane, e di controllo. I responsabili dei servizi e, su disposizioni di questi, i responsabili degli uffici svolgono tutti compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dell'organo politico e sono responsabili dei relativi risultati. Ai Responsabili di Servizio sono attribuiti i compiti previsti oltre che dal D.Lgs 18/8/2000 n 267, dallo Statuto e dai Regolamenti di attuazione.

2. In particolare, agli stessi, non attribuiti:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso per posti del servizio di loro competenza;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

3. Competono in particolare, a titolo esemplificativo:

- l'adozione degli atti e provvedimenti autorizzativi, concessori ed ablativi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle Leggi, dai Regolamenti e da atti generali di indirizzo o da deliberazioni dell'Ente.

- Il rilascio di certificati, attestazioni, estratti e copie autentiche relativi ad atti di competenza del servizio, il rilascio di ricevute o simili per istanze presentate al proprio servizio; la contestazione di infrazioni e l'esame delle relative contro-deduzioni e difese, l'irrogazione di sanzioni amministrative e le ingiunzioni ed ordini di esecuzione necessari per portare ad esecuzione le sanzioni amministrative e per ottenere l'ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamento che disciplinano le attività sottoposte alla vigilanza del Comune;

- Atti di gestione finanziaria ed accertamenti relativi alla gestione delle entrate patrimoniali e tributarie, responsabilità su accesso e andamento dei procedimenti amministrativi. Il cui atto finale rientra nella competenza del proprio servizio, la verifica dei carichi di lavoro e della produttività degli uffici anche ai fini della determinazione dei trattamenti

economici accessori, per quanto di competenza e nel rispetto dei contratti collettivi, trattazione dei rapporti con i consulenti esterni su argomenti di competenza del servizio.

- La formulazione di proposte di deliberazione o di altre determinazioni.

- Nei modi stabiliti dal Regolamento, la responsabilità sull'accesso agli atti e ai documenti formati o detenuti presso il servizio affidato alla loro direzione.

- La formulazione delle risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti adottati o comunque presentati agli organi deliberativi dell'Ente dal proprio servizio.

4. La competenza alla stipulazione dei contratti spetta al Direttore Generale se diverso dal Segretario Comunale o ad altro Responsabile di Servizio quando per qualsiasi ragione non vi sia il Responsabile di Servizio competente o esso non possa svolgere tale funzione e non sia possibile la sua sostituzione da parte del Segretario comunale, il quale svolge funzioni di ufficiale rogante il contratto.

5. Le ordinanze già emanate dal Sindaco quale capo dell'Amministrazione vengono attribuite al Responsabile del Servizio.

6. Il Regolamento di contabilità e quello dei contratti definiscono le modalità operative di esercizio delle competenze dei Responsabili dei servizi in materia di acquisizione dei beni, prestazioni e servizi di realizzazione di opere.

7. Spettano al Responsabile di Servizio i pareri interni all'Ente, quelli previsti per le proposte di deliberazione, a norma di legge, sulle materie di competenza del servizio medesimo.

8. I Responsabili dei Servizi danno parere obbligatorio sulla promozione e sulla resistenza alle liti, nonché sulle conciliazioni e sulla transazione delle stesse.

9. Il Sindaco può delegare, ai singoli Responsabili di Servizio, ogni altro atto, di natura gestionale, non identificato nei precedenti commi.

10. In caso di inadempimento del competente Responsabile del Servizio, il Sindaco può diffidarlo, assegnandogli un congruo termine anche in relazione all'urgenza dell'atto. Decorso il termine assegnato, il Sindaco può incaricare altro Responsabile del Servizio o il Segretario Comunale; nel venir meno del rapporto fiduciario con il Responsabile del Servizio, il Sindaco può revocarlo la nomina, in tal caso l'atto deve contenere congrua e specifica motivazione in ordine ai predetti presupposti.

11. In caso di assenza od impedimento del Responsabile di un Servizio, le sue competenze sono espletate dal Segretario Comunale o da un sostituto del Responsabile di Servizio individuato dal Sindaco.

12. In caso di conflitti di competenza e/o attribuzioni, decide il Sindaco.

13. I suddetti responsabili devono riferire gerarchicamente al Segretario Comunale, organizzare l'attività del servizio secondo le indicazioni e direttive della Giunta comunale, riferire all'Assessore di riferimento ogni significativa deviazione dai programmi concordati, gestire, oltre al personale del servizio, eventuali Obiettivi di Coscienza e Lavoratori Socialmente Utili assegnati al servizio.

14. I Responsabili di Servizio possono affidare a dipendenti assegnati al loro servizio, la responsabilità di singoli procedimenti, ferma restando la competenza all'adozione dell'atto finale.

15. I Responsabili dei Servizi sono responsabili della gestione e dei risultati.

Art. 65

Rappresentanza del Comune in giudizio

1. La rappresentanza in giudizio del comune in tutti i gradi di giudizio spetta al capo dell'Amministrazione qualora si verta in tema di atti di competenza degli organi di governo, ai Dirigenti / Responsabili dei servizi in relazione alle rispettive posizioni negli altri casi.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

2. E' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Art. 67

Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili

Art. 68

Violazioni di norme comunali - Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell'ordinanza.

2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a Euro 30 (Euro 30) né superiore a Euro 515 (Euro cinquecentoquindici).

3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la giunta comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.

4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il sindaco.

5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di _ 30 (Euro trenta) e massima di _ 515 (Euro cinquecentoquindici).

Art. 69

Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al Comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al Sindaco o, genericamente, al Comune.

Art. 70

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Comune di Riva presso Chieri (Torino)

Statuto comunale

SOMMARIO

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione

Art. 2 Finalità

Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione

Art. 4 Territorio e sede comunale

Art. 5 Albo pretorio

Art. 6 Stemma e gonfalone

Art. 7 Pari opportunità

Art. 8 Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate - Coordinamento degli interventi

Art. 9 Conferenza Stato - Città - Autonomie locali

Art. 10 Tutela dei dati personali

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio, Sindaco, Giunta)

Capo I - Consiglio Comunale

Art. 11 Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere Anziano - Competenze

Art. 12 Consiglieri Comunali - Convalida - Programma di governo

Art. 13 Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

Art. 14 Sessioni del Consiglio

Art. 15 Esercizio della potestà regolamentare

Art. 16 Commissioni consiliari permanenti

Art. 17 Costituzione di commissioni speciali

Art. 18 Indirizzi per le nomine e le designazioni

Capo II - Giunta e Sindaco

Art. 19 Sindaco

Art. 20 Linee programmatiche

Art. 21 Attribuzione d'amministrazione
 Art. 22 Attribuzioni di vigilanza
 Art. 23 Attribuzioni di organizzazione
 Art. 24 Vice Sindaco
 Art. 25 Delegati del Sindaco
 Art. 26 Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione
 Art. 27 Nomina della Giunta
 Art. 28 La Giunta - Composizione e Presidenza
 Art. 29 Competenze della Giunta
 Art. 30 Funzionamento della Giunta
 Art. 31 Cessazione dalla carica di Assessore
 Art. 32 Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I - Partecipazione dei cittadini - Riunioni

Assemblee - Istanze e petizioni - Proposte

Art. 33 Partecipazione dei cittadini

Art. 34 Riunioni e assemblee

Art. 35 Istanze

Art. 36 Petizioni

Art. 37 Proposte

Capo II - Associazionismo e Partecipazione

Art. 38 Principi generali

Art. 39 Associazioni

Art. 40 Organismi di partecipazione

Art. 41 Incentivazione

Art. 42 Partecipazione alle commissioni

Capo III - Referendum

Art. 43 Azione referendaria

Art. 44 Disciplina del referendum

Art. 45 Effetti del referendum

TITOLO IV

PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

Art. 46 Ordinamento finanziario e contabile

Art. 47 Revisione economico-finanziaria

TITOLO V - I SERVIZI

Art. 48 Forma di gestione

Art. 49 Gestione in economia

Art. 50 Aziende speciali

Art. 51 Istituzioni

Art. 52 Società

Art. 53 Concessioni a terzi

TITOLO VI - FORME DI ASSOCIAZIONE E

DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 54 Convenzioni

Art. 55 Accordi di programma

TITOLO VII

UFFICI E PERSONALE -

SEGRETARIO COMUNALE

Capo I - Organizzazione degli uffici e Personale

Art. 56 Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Art. 57 Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 58 Organizzazione del personale

Art. 59 Stato giuridico e trattamento economico del personale

Art. 60 Incarichi esterni

Capo II - Segretario Comunale - Vice Segretario

Art. 61 Segretario Comunale - Direttore Generale

Art. 62 Vice Segretario

Art. 63 Responsabili degli uffici e dei servizi

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 Entrata in vigore

Art. 65 Modifiche dello statuto

Allegato A) - Bozzetto e descrizione del gonfalone

Allegato B) - Bozzetto dello stemma (art. 6)

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione

1. Il Comune di Riva presso Chieri è ente locale autonomo ed ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della Legge generale dello Stato.

2. L'autogoverno del Comune di Riva presso Chieri si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune di Riva presso Chieri promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità dei Rivesi ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune di Riva presso Chieri persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

3. Il governo del Comune di Riva presso Chieri si esercita nell'ambito territoriale delimitato dai confini amministrativi ove vengono espressi gli interessi della comunità dei rivesi.

4. Il Comune di Riva presso Chieri ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) la promozione della funzione sociale, dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con le attività delle organizzazioni di volontariato;

d) di tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

e) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative dell'Ente locale, nelle forme previste dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune di Riva presso Chieri realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune di Riva presso Chieri concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Piemonte, della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Riva presso Chieri è costituito dalle comunità delle popolazioni nonché dai territori del capoluogo, dalla Frazione San Giovanni e dalle Borgate Madonna Fontana e Tamagnone con un'estensione di Kmq. 35,76. Il Comune di Riva presso Chieri è confinante con i seguenti Comuni: Chieri, Poirino, Villanova d'Asti, Buttigliera d'Asti, Moriondo Torinese, Mombello di Torino, Arignano.

2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti nel concentrico: presso la sede del Comune si riuniscono il Consiglio, la Giunta e le Commissioni salvo particolari esigenze che possano vedere gli organi riuniti in altra sede.

Art. 5

Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Art. 6

Stemma e Gonfalone

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, s'identifica con la denominazione "Comune di Riva presso Chieri".

2. Nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze e nelle manifestazioni di rappresentanza, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

4. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso. In appendice al presente statuto viene rappresentato lo stemma comunale.

Art. 7

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 61, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della Funzione Pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 8

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 9

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della conferenza stato-città-autonomie locali, in particolare per:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni;

c) le attività relative all'organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più Comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 10

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Sindaco - Giunta)

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11

Elezioni - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano - Competenze

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità,

bilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

4. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce. Al Sindaco sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

5. E' considerato Consigliere anziano, ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

6. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

7. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

8. Il Consiglio Comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità italiane o estere, non residenti a Riva presso Chieri, a seguito di propria mozione motivata.

Art. 12

Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede, nella prima seduta, ad esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 ed a dichiarare la ineleggibilità di essi quanto sussista alcuna delle cause ivi previste.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

5. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione revisionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali spostamenti. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di Settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Art. 13

Funzionamento decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
- tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

il giorno di consegna non viene computato;

b) il deposito degli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali dovrà essere effettuato almeno 48 ore prima dell'ora di svolgimento del Consiglio. Gli atti saranno visibili nelle ore di ufficio non computati a giorni festivi.

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco:

- n. 8 Consiglieri per le sedute di prima convocazione;
- n. 6 Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

Se il numero legale non è raggiunto entro 1 ora da quella fissata nell'avviso, il Presidente ne fa dare atto a verbale e dichiara che la seduta, agli effetti deliberativi, è deserta.

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei Consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al Sindaco il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, s'intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

6. Ai Consiglieri Comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.

7. I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale sono curati dal Segretario Comunale direttamente o tramite persona di fiducia. La documentazione integrale degli interventi viene attuata tramite gli opportuni mezzi di riproduzione meccanica, idoneamente conservati per dieci anni.

Art. 14 Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
 - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
 - c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
 - d) per eventuali modifiche dello statuto.
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 15 Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno successivo all'esecutività della delibera di approvazione.

Art. 16 Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenuta a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 17 Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del presi-

dente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.

7. Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 18 Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

CAPO II GIUNTA E SINDACO

Art. 19 Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
4. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.
5. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 20 Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 12, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 21 Attribuzione d'amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune di Riva presso Chieri;
 - c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
 - d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
 - e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - f) ha facoltà di delega;

g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta;

h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

i) convoca i comizi per i referendum consultivi (se istituiti);

j) adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

k) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;

l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

Art. 22

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune di Riva presso Chieri;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune di Riva presso Chieri;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

e) collabora con il Revisore dei Conti del Comune di Riva presso Chieri per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune di Riva presso Chieri svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 23

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale, sentita la Giunta, e lo presiede. Provvede alla convocazione del Consiglio quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare che presiede, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede;

e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;

f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, al Segretario Comunale;

g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 24

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

Art. 25

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 26

Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 27

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco;

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 28

La Giunta - Composizione e Presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori variabile da quattro a sei, di cui uno con funzioni di Vice Sindaco. Il Sindaco con proprio decreto stabilisce il numero degli Assessori da nominare.

2. Il cinquanta per cento degli Assessori potrà essere nominato anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere ad eccezione del Vice Sindaco che deve essere nominato tra i componenti del Consiglio Comunale. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto al voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 29

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 2 del D.Lgs. 2000/267 nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione di regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

5. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio.

Art. 30

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale.

Art. 31

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 32

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la mozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo Consiliari, entro le ventiquattro ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - ISTANZE E PETIZIONI - PROPOSTE

Art. 33

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 34

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, all'incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 35

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'istanza sono indicate dal regolamento degli istituti di partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 36

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento degli istituti di partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso il provvedimento conclu-

sivo dell'esame, da parte dell'organo competente, deve espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro trenta giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 37

Proposte

1. Il dieci per cento del corpo elettorale può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro i trenta giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 38

Principi generali

1. Il Comune di Riva presso Chieri valorizza le forme autonome associative e di cooperazione attraverso:

a) le modalità di incentivazione previste dal successivo articolo;

b) l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione;

c) l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Art. 39

Associazioni

1. Sono associazioni, agli effetti del presente statuto, quelle riconosciute e non riconosciute, i comitati con durata statutaria almeno biennale che non perseguano scopi di lucro.

2. Ogni associazione con sede nel Comune di Riva presso Chieri, in rappresentanza di almeno dieci associati, ha il diritto di chiedere l'iscrizione di cui al comma 3, previo deposito del proprio statuto conforme alle vigenti leggi; contestualmente alla richiesta devono essere fornite le generalità di un rappresentante.

3. La Giunta Comunale registra, in apposito albo, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

Art. 40

Organismi di partecipazione

1. Il Comune di Riva presso Chieri promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno potere di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. Gli organismi di partecipazione e quelli rappresentativi di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzione di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 41

Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate incentivazioni con rapporti di natura finanziarie - patrimoniale con modalità deliberate dal Consiglio Comunale secondo il "regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati".

Art. 42

Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

**CAPO III
REFERENDUM**

Art. 43

Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il venticinque per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio Comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali.

Art. 44

Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

Art. 45

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza

degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO IV

PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

Art. 46

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 47

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 46, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO V

I SERVIZI

Art. 48

Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 50.

Art. 49

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche

stiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 50 Aziende Speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

c) il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato a persona dotata della necessaria professionalità.

3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri Enti, Aziende, Istituzioni e Società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda Speciale.

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente dell'Azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.

5. L'ordinamento dell'Azienda Speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di Revisione dei Conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 51 Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite Istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio Comunale.

3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 50 per le Aziende Speciali.

4. Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente con contratto a tempo determinato, tra persone dotate della necessaria professionalità.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 52 Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri Enti, il Comune può costituire apposite Società per Azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria ai sensi dell'art. 116 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 53 Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VI FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 54 Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la Provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 55 Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VII UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 56 Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 57 Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 58 Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati ed organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal comune.

Art. 59 Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 60 Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro

assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'art. 169 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO

Art. 61

Segretario Comunale - Direttore Generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Al Segretario Comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed attività unilaterali nell'interesse dell'Ente;

d) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività;

e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario Comunale, spettano i compiti previsti dall'art. 108 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

5. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario Comunale.

Art. 62

Vice Segretario

1. Il Sindaco incarica, sentito il Segretario Comunale, un vice segretario provvisto dei requisiti per svolgere le funzioni di Segretario Comunale, scelto tra i dipendenti di livello apicale del Comune.

2. Il Vice Segretario, oltre a dirigere un'unità organizzativa, svolge funzioni ausiliarie e vicarie del Segretario Comunale sostituendolo nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.

Art. 63

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Ai responsabili di servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spese, di organizzazione delle risorse umane, e di controllo. I re-

sponsabili dei servizi e, su disposizioni di questi, i responsabili degli uffici svolgono tutti compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dell'organo politico e sono responsabili dei relativi risultati. Ai responsabili di servizio sono attribuiti i compiti previsti oltre che dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dallo statuto e dai regolamenti di attuazione.

2. In particolare, agli stessi, sono attribuiti:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso per posti del servizio di loro competenza;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

Competono in particolare a titolo esemplificativo:

- l'adozione di atti e provvedimenti autorizzativi, concessori ed ablativi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo o da deliberazioni dell'ente;

- il rilascio di certificati, attestazioni, estratti e copie autentiche relativi ad atti di competenza del servizio, il rilascio di ricevute o simili per istanze presentate al proprio servizio; la contestazione di infrazioni e l'esame delle relative controdeduzioni e difese, l'irrogazione di sanzioni amministrative e le ingiunzioni ed ordini di esecuzione necessari per portare ad esecuzione le sanzioni amministrative e per ottenere l'ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamento che disciplinano le attività sottoposte alla vigilanza del Comune;

- atti di gestione finanziaria ed accertamenti relativi alla gestione dell'entrate patrimoniali e tributarie, responsabilità su accesso ed andamento dei procedimenti amministrativi, il cui atto finale rientri nella competenza del proprio servizio; la gestione del personale presente nel proprio servizio, la verifica dei carichi di lavoro e della produttività degli uffici anche ai fini della determinazione dei trattamenti economici accessori, per quanto di competenza e nel rispetto dei contratti collettivi, trattazione dei rapporti con i consulenti esterni su argomenti di competenza del servizio;

- la formulazione di proposte di deliberazioni o di altre determinazioni;

- nei modi stabiliti dal regolamento, la responsabilità sull'accesso agli atti e ai documenti formati o detenuti presso il servizio affidato alla loro direzione;

- la formulazione delle risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti adottati o comunque presentati agli organi deliberativi dell'ente dal proprio servizio;

- adottare gli atti di gestione del personale che non siano attribuiti alle competenze del direttore generale e/o Segretario Comunale, quali quelli concernenti l'autorizzazione alle ferie, la concessione di permessi brevi, le richieste di controllo fiscale per malattia e, relativamente al responsabile del personale, l'attivazione dell'iter concorsuale e la firma del contratto individuale di lavoro;

- curare l'istruttoria dei procedimenti disciplinari ed irrogare le sanzioni non superiori alla censura.

La competenza della stipulazione dei contratti spetta al Direttore Generale se diverso da Segretario Comunale o ad altro responsabile di servizio quando per qualsiasi ragione non vi sia il responsabile di servizio competente o esso non possa svolgere tale funzione e non sia possibile la sua sostituzione da parte del Segretario Comunale, il quale svolge funzioni di ufficiale rogante il contratto.

Le ordinanze già emanate dal Sindaco quale Capo dell'Amministrazione vengono attribuite al responsabile del servizio.

3. Il regolamento di contabilità e quello dei contratti definiscono le modalità operative di esercizio delle competenze dei responsabili dei servizi in materia di acquisizione dei beni, prestazioni e servizi di realizzazione di opere.

4. Spettano al responsabile di servizio i pareri interni all'ente, quelli previsti per le proposte di deliberazione, a norma di legge, sulle materie di competenza del servizio medesimo.

5. I responsabili dei servizi danno parere obbligatorio sulla promozione e sulla resistenza alle liti, nonché sulle conciliazioni e sulla transazione delle stesse.

6. Il Sindaco può delegare, ai singoli responsabili di servizio, ogni altro atto, di natura gestionale, non identificato nei precedenti commi.

7. In caso di inadempimento del competente responsabile del servizio, il Sindaco può diffidarlo assegnandogli un congruo termine anche in relazione all'urgenza dell'atto. Decorso il termine assegnato, il Sindaco può incaricare altro responsabile di servizio o il Segretario Comunale; nel venir meno del rapporto fiduciario con il responsabile del servizio, il Sindaco può revocare la nomina, in tal caso l'atto deve contenere congrua e specifica motivazione in ordine ai predetti presupposti.

8. In caso di assenza od impedimento del responsabile di un servizio, le sue competenze sono espletate dal Segretario Comunale o da un sostituto del responsabile di servizio individuato dal Sindaco.

9. In caso di conflitti di competenza e/o attribuzioni, decide il Sindaco.

10. I suddetti responsabili devono riferire gerarchicamente al Segretario Comunale, organizzare l'attività del servizio secondo le indicazioni e direttive della Giunta Comunale, riferire all'Assessore di riferimento ogni significativa deviazione dai programmi concordati, gestire, oltre il personale di servizio, eventuali obiettori di coscienza e lavoratori socialmente utili assegnati al servizio.

11. I responsabili di servizio possono affidare a dipendenti assegnati al loro servizio, la responsabilità di singoli procedimenti, ferma restando la competenza all'adozione dell'atto finale.

12. I responsabili dei servizi sono responsabili della gestione e dei risultati.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 65

Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli Comunali adeguano gli Statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Allegato A) - Bozzetto e descrizione del gonfalone (Art. 6)

Il gonfalone del Comune è composto da un drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami raffiguranti lo stemma del Comune di Riva presso Chieri costituito dallo scudo di Casa Savoia (croce bianca su sfondo rosso), circondato da due rami di palma (verdi) recanti in basso la scritta "RIPAE OPPIDUM" e con un agnello sul braccio destro della croce portante un'asta con croce e nastro bianco svolazzante.

(omissis)

Allegato B) - Bozzetto dello stemma (art. 6)

(omissis)

Comune di Tortona (Alessandria)

Modifica statutaria

Ai fini del necessario adeguamento dello Statuto Comunale dell'Ente al D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 in data 29/11/2001, sono state approvate le seguenti undici nuove formulazioni di articoli dello Statuto medesimo.

Art. 6

Pari opportunità

Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, garantisce attivamente le pari opportunità di vita e di lavoro alle donne e agli uomini finalizzando a tale obiettivo la propria azione nel campo dei servizi, della tutela del lavoro, dell'iniziativa economica e politico-amministrativa, dell'uso del territorio, della regolazione dei tempi e degli orari.

Art. 19

Gruppi di Maggioranza e di Minoranza

1. Ai fini del presente Statuto per maggioranza si intendono i Consiglieri appartenenti ai gruppi consiliari i cui capigruppo abbiano pubblicamente espresso in seduta consiliare l'appoggio organico e continuativo alla Giunta in carica, purché tale appoggio venga confermato dal Sindaco e fino a quando, eventualmente, dallo stesso non venga motivatamente revocato.

2. I Consiglieri non considerati maggioranza, ai sensi del comma precedente, fanno parte della minoranza.

Art. 20

Prima seduta d'insediamento

1. La prima seduta del Consiglio comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

2. E' presieduta dal Consigliere anziano o, in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto, dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

3. Il Consiglio comunale nella sua prima seduta:

a. convalida gli eletti, dichiara la ineleggibilità e la incompatibilità, ed assume i provvedimenti conseguenti;

b. elegge il proprio Presidente ed il vicepresidente, che entrano immediatamente nell'esercizio delle loro funzioni;

c. riceve il giuramento del Sindaco;

d. riceve la comunicazione del Sindaco sulla nomina della giunta e del Vice Sindaco;

e. approva gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni;

f. elegge i componenti della Commissione Elettorale Comunale.

L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è esplicitamente enunciata, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

Art. 25

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione e alle verifiche annuali delle linee programmatiche

del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio con allegato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio, su richiesta del Sindaco oppure di almeno un quinto dei Consiglieri, in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da notificarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto deve prevedere anche una seconda seduta, nel caso andasse deserta o venisse sciolta per mancanza del numero legale la prima, da potersi tenere anche entro 24 ore della prima seduta, purché in giorno diverso.

6. La convocazione per la seconda seduta, successiva alla prima andata deserta o sciolta per mancanza del numero legale, è effettuata dal Presidente con avvisi scritti da notificarsi ai soli consiglieri assenti nella prima seduta al momento dello scioglimento, anche entro un termine inferiore rispetto a quelli di cui al precedente comma 3.

7. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui ai precedenti commi e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

8. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

9. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno cinque giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno tre giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

10. Nel caso di sedute urgenti insieme all'ordine del giorno verranno notificate anche le proposte di deliberazione.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

Art. 28

Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno commissioni consultive permanenti. La deliberazione che istituisce la commissione ne definisce l'oggetto ed il numero dei componenti, assicurando lo stesso rapporto tra maggioranza e minoranza consiliare.

2. Qualora, durante la legislatura, all'interno della Commissione venisse meno il rapporto numerico iniziale tra maggioranza e minoranza, di cui al

comma precedente, la Commissione decade e il Consiglio provvede al rinnovo dell'intera Commissione.

3. Qualora, durante la legislatura, all'interno della Commissione venisse a mancare per qualsiasi motivo e in modo permanente la maggioranza della stessa, l'intera Commissione decade e il Consiglio provvede al rinnovo dell'intera Commissione.

4. Le commissioni svolgono attività preparatoria e di approfondimento degli atti fondamentali di competenza del Consiglio e di ogni altro argomento loro demandato.

5. Le modalità di voto ed il funzionamento delle commissioni sono stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

6. Il Sindaco, gli Assessori e gli altri Consiglieri, possono partecipare ai lavori delle commissioni, con diritto di parola e senza diritto di voto.

7. Le commissioni, per l'esame di specifici argomenti, possono consultare in pubblica seduta:

- i rappresentanti delle aziende, delle istituzioni e degli enti dipendenti per verificare la congruenza dell'attività degli stessi con gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;

- gli organi di governo del Comune, Dirigenti comunali,

- i rappresentanti di forze sociali, sindacali ed economiche.

8. Le commissioni, qualora ravvisassero la necessità di un approfondimento istruttorio tecnico-giuridico, richiedono al Dirigente istruttore l'approfondimento della stessa anche attraverso l'acquisizione di pareri tecnico-giuridici esterni.

9. Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle sue istituzioni tutte le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.

Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 39

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di sette Assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. La composizione della Giunta Comunale favorisce di norma la contemporanea presenza di entrambi i sessi.

3. Gli Assessori ed il Vice Sindaco sono nominati, con decreto, dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale alla prima seduta utile. Gli Assessori devono essere nominati al di fuori del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

4. Non possono far parte della giunta ascendenti e discendenti, adottante e adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado e così pure il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e figli affini fino al terzo grado del Sindaco.

5. La Giunta, in caso di assenza temporanea o di impedimento del Sindaco, è presieduta dal Vice Sindaco e, in caso di impedimento anche di questi, dall'Assessore più anziano di età.

6. Uno o più Assessori possono essere revocati dal Sindaco che ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

7. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale. Il Consigliere Comunale che assume la carica di Assessore cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, e gli subentra il primo dei non eletti.

8. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi, durante il loro mandato, dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 62

Diritti del contribuente

1. In materia di tributi comunali, l'amministrazione comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.

2. Il Comune, in materia tributaria, ispira la sua attività nel rispetto dei principi di chiarezza, trasparenza, motivazione degli atti.

3. Ogni contribuente può rivolgere al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dal Comune, con riferimento a casi concreti e personali. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

4. L'Amministrazione Comunale deve inoltre portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei tutti gli atti in materia tributaria da essi emanati.

Art. 63

Il Difensore Civico

1. È istituito, eventualmente anche in forma convenzionata con altri Comuni, l'ufficio del Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'amministrazione comunale, delle aziende e degli enti dipendenti.

3. Egli esercita il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi della Giunta, nelle forme e con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.

4. Riesamina le richieste di accesso ai documenti amministrativi respinte o differite, mediante la richiesta, indirizzata a chi ha deciso tale rigetto o differimento, di riesaminare la propria decisione. Se quest'ultimo non conferma entro 30 giorni la propria precedente decisione, motivandola, l'accesso è consentito.

5. Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.

6. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere copia di tutti gli atti e documenti senza formalità dai Dirigenti, dai Funzionari e dai responsabili degli uffici e dei servizi. Può chiedere altresì ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per l'espletamento del mandato.

7. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio e riveste nell'esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.

8. Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi, dello Statuto comunale e delle norme regolamentari dell'Ente".

9. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e formula, occorrendo, proposte organizzative e funzionali dirette a rimuovere inefficienza e a migliorare il funzionamento dei servizi. Il Comune adotta forme di pubblicità della relazione.

10. Il Presidente del Consiglio deve iscrivere la relazione del Difensore Civico all'ordine del giorno dei lavori consiliari entro sessanta giorni dalla richiesta.

11. Per garantire il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico, vengono messe a disposizione dello stesso risorse finanziarie, personale e strutture tecniche e logistiche idonee e sufficienti.

Al Difensore Civico, la cui carica ha carattere onorario e non professionale, compete un'indennità mensile determinata dal Consiglio Comunale all'atto della nomina in misura non superiore a quella assegnata agli Assessori.

Art. 83

Esercizio della rappresentanza legale in giudizio

1. La titolarità della rappresentanza legale in giudizio del Comune spetta al Sindaco.

2. La Giunta Municipale, acquisita la relazione del Dirigente competente per materia o del Direttore Generale, autorizza il Sindaco ad agire o resistere in giudizio a nome e per conto del Comune e conferisce l'incarico al legale patrocinatore del Comune.

Art. 86

Controllo strategico

Il controllo di cui all'art. 147, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 267/2000, teso a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, viene svolto da una apposita unità operativa prevista nella struttura organizzativa dell'Ente.

Art. 108

Sanzioni amministrative per violazione dei Regolamenti Comunali

Le contravvenzioni ai Regolamenti Comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita dai singoli regolamenti comunali.

Comune di Villafranca Piemonte (Torino)

Statuto comunale (approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 30.08.2001)

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principi fondamentali

Art. 2 Finalità

Art. 3 Cooperazione nazionale e internazionale

Art. 4 Rappresentanza della Comunità

Art. 5 Sviluppo sociale, culturale ed economico

Art. 6 Funzioni del Comune

Art. 7 Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

Art. 8 La programmazione

Art. 9 Territorio e sede comunale

Art. 10 Stemma e gonfalone

Art. 11 Albo Pretorio

Art. 12 L'informazione

Art. 13 Statuto

Art. 14 Regolamenti

Art. 15 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art. 16 Ordinanze

Art. 17 Organizzazione sovracomunale

Art. 18 Consiglio Comunale dei ragazzi

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 19 Organi del Comune

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 20 Il Consiglio Comunale

Art. 21 Attribuzioni del Consiglio Comunale

Art. 22 Convocazioni

Art. 23 Sessioni

Art. 24 Convocazioni urgenti

Art. 25 Sedute di prima e seconda convocazione

Art. 26 Sedute pubbliche e segrete

Art. 27 Gruppi consiliari

Art. 28 Commissioni consiliari

Art. 29 Consiglieri

Art. 30 Prerogative dei consiglieri

Art. 31 Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 32 Organismi collegiali - Pari opportunità

CAPO III - La Giunta Comunale

Art. 33 La Giunta

Art. 34 Elezioni e prerogative

Art. 35 Funzionamento della Giunta

Art. 36 Attribuzioni

Art. 37 Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 38 Divieto di incarichi e consulenze

CAPO IV

Art. 39 Il Sindaco

Art. 40 Giuramento e distintivo

Art. 41 Attribuzioni di amministrazione

Art. 42 Attribuzioni di vigilanza

Art. 43 Attribuzioni di organizzazione

Art. 44 Delegati del Sindaco

Art. 45 ViceSindaco

Art. 46 Mozioni di sfiducia

Art. 47 Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - SEGRETARIO COMUNALE - UFFICI - PERSONALE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 48 Disposizioni regolanti la materia

Art. 49 Principi e criteri generali

CAPO II - SEGRETARIO COMUNALE

Art. 50 Il Segretario Comunale

Art. 51 Attribuzioni gestionali

Art. 52 Attribuzioni consultive

Art. 53 Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento

Art. 54 Attribuzioni di legalità e garanzia

CAPO III - UFFICI

Art. 55 Principi strutturali ed organizzativi

Art. 56 Struttura

Art. 57 Personale

Art. 58 Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 59 Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 60 Diritti e doveri dei dipendenti

CAPO IV - PERSONALE DIRETTIVO

Art. 61 Direttore generale

Art. 62 Compiti del Direttore Generale

Art. 63 Funzioni del Direttore Generale

Art. 64 Rapporti tra il Segretario Comunale e il Direttore Generale

Art. 65 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 66 Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 67 Collaborazioni esterne

TITOLO IV - SERVIZI

Art. 68 Forme di gestione

Art. 69 Gestione in economia

Art. 70 Azienda speciale

Art. 71 Istituzioni

Art. 72 Il Consiglio di amministrazione

Art. 73 Il Presidente

Art. 74 Il Direttore

Art. 75 Nomina e revoca

Art. 76 Società a prevalente capitale locale pubblico

Art. 77 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

TITOLO V - CONTROLLO INTERNO

Art. 78 Demanio e patrimonio

Art. 79 Ordinamento finanziario e contabile

Art. 80 Revisore dei conti

Art. 81 Tesoreria

Art. 82 Controllo di gestione

TITOLO VI - FORME COLLABORATIVE

Art. 83 Principio di cooperazione

Art. 84 Convenzioni

Art. 85 Consorzi

Art. 86 Unioni di Comuni

Art. 87 Accordi di programma

Art. 88 Conferenza dei Servizi

TITOLO VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - PARTECIPAZIONE

Art. 89 Partecipazione

Art. 90 Istituti della partecipazione

CAPO II - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 91 Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 92 Procedimenti ad istanza di parte

Art. 93 Procedimenti ad impulso d'ufficio

Art. 94 Determinazione del contenuto dell'atto

Art. 95 Istanze

Art. 96 Petizioni

Art. 97 Proposte

CAPO III - ASSOCIAZIONISMO

Art. 98 Principi generali

Art. 99 Associazioni

Art. 100 La valorizzazione delle associazioni

Art. 101 Diritti delle associazioni

Art. 102 Contributi alle associazioni

Art. 103 Volontariato

Art. 104 Organismi di partecipazione

Art. 105 Incentivazioni e contributi

CAPO IV REFERENDUM E FORME DI CONSULTAZIONE - DIRITTI DI ACCESSO - DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 106 Referendum consultivo

Art. 107 Effetti del referendum

Art. 108 Consultazioni informali

Art. 109 Diritto di accesso

Art. 110 Diritto di informazione

Art. 111 Bollettino comunale

CAPO V - DIFENSORE CIVICO

Art. 112 Il Difensore civico

Art. 113 Elezione del difensore civico

CAPO VI - AZIONE POPOLARE

Art. 114 Azione popolare

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 115 Norme transitorie e finali

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1
Principi fondamentali**

1. Il Comune di Villafranca Piemonte è Ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della Legge generale dello Stato.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

3. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento alle funzioni proprie ed a quelle attribuite e delegate dalla legge, il Comune è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica. Il rapporto tra il Comune, la Provincia, la Regione e gli altri Enti locali s'ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive sfere d'autonomia.

4. Il Comune realizza i valori espressi dalla comunità con riferimento agli interessi che i cittadini esprimono anche attraverso la collaborazione e co-operazione con soggetti pubblici e privati; promuove altresì la partecipazione della comunità stessa alla politica.

5. Il Comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità.

6. L'azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalle norme dello Statuto, nonché da regolamenti ed atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso.

7. Il Comune nell'esercizio delle sue funzioni che riguardano i settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico:

a) concorre a garantire la tutela della salute del cittadino e l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione;

b) assicura condizioni di pari opportunità fra uomo e donna;

c) tutela il paesaggio, il patrimonio linguistico, storico, artistico e culturale della comunità Villafranchese e ne promuove l'approfondimento e la conoscenza;

d) riconosce nell'attività culturale, nella pratica sportiva dilettantistica e nell'impiego del tempo libero momenti essenziali ed autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana e li favorisce promuovendo strutture decentrate ed iniziative idonee;

e) attua misure necessarie per migliorare la qualità del contesto urbano, per tutelare le zone agricole, boschive;

8. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo degli strumenti di programmazione della pubblicità e della trasparenza.

9. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa, regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'Art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

10. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni.

11. Il Comune regola e tutela nell'ambito delle leggi vigenti, e nei limiti delle proprie competenze gli Usi Civici.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione; inoltre promuove lo sviluppo e la valorizzazione della cultura di pace e solidarietà, tutela e promuove i diritti della parità giuridica, sociale ed economica di tutti i cittadini; rimuove gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo degli esseri umani e l'uguaglianza degli individui.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la co-operazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) lo sviluppo della funzione sociale, dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme d'associazionismo che può essere economico.

c) il sostegno della realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la propria attività delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art. 3

Cooperazione nazionale ed internazionale

1. Il Comune, anche in ragione della propria collocazione geografica, ribadisce, conformemente alle proprie tradizioni culturali, politiche ed economiche, la sua vocazione europea e pone in essere, nei limiti della Costituzione e delle leggi dello Stato, tutte le iniziative più opportune in questo senso.

2. Il Comune riconosce e fa propri le regole ed i principi della Carta Europea delle Autonomie Locali e dello Statuto della federazione mondiale delle città unite.

3. Il comune opera per pervenire, se opportuno, a gemellaggi con Comuni italiani ed esteri.

Art. 4

Rappresentanza della comunità

1. Il Comune cura gli interessi della comunità secondo il proprio ordinamento.

2. Il Comune rappresenta altresì, gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione e al territorio.

3. Per i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il Comune promuove intese ed accordi con i soggetti pubblici e/o privati di cui al comma 2 nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

4. Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il Comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità.

Art. 5

Sviluppo sociale, culturale ed economico

1. Lo sviluppo economico, sociale e culturale, nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane è perseguito attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL) ed allo Statuto, nonché mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune.

2. In particolare, il Comune cura lo sviluppo economico nel rispetto della programmazione nazionale, regionale, provinciale e comunale, adottando piani d'intervento volti precipuamente a favorire l'occupazione, anche mediante società d'incentivo.

Art. 6 Funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Il Comune esercita le proprie funzioni tenendo conto delle caratteristiche delle realtà sociali locali e del proprio territorio e, principalmente:

- a) della presenza d'attività produttive di beni e di servizi;
 - b) dell'esistenza d'attività sociali culturali;
 - c) della cooperazione con le altre collettività locali per la realizzazione di obiettivi di interesse comune;
 - d) della tutela delle tradizioni linguistiche storiche locali;
 - e) della peculiare configurazione geografica del territorio comunale;
 - f) delle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali;
 - g) della toponomastica originaria quale patrimonio storico della comunità;
 - h) del miglioramento delle condizioni abitative nella garanzia e salvaguardia degli elementi ambientali che caratterizzano l'identità del Comune, favorendo, nei limiti del possibile, gli interventi rivolti al ripristino e al recupero di quanto costituisce patrimonio storico locale nel rispetto dell'attaccamento della comunità locale a quegli aspetti ambientali e culturali che ne costituiscono l'identità;
 - i) delle attività rivolte a perseguire la tutela a difesa del territorio agricolo e montano.
 - l) dell'attività e frequentazione turistica e della loro disciplina, nel rispetto dell'attività economiche ancora proponibili;
 - m) dei beni architettonici e storici presenti sull'intero territorio comunale;
 - n) delle iniziative tese a garantire idonee condizioni per la crescita del Settore artigianale e della piccola industria e del Settore commerciale.
2. In particolare il Comune svolge le seguenti funzioni:
- a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
 - b) viabilità, traffico e trasporti;
 - c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
 - d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
 - e) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
 - f) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
 - g) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
 - h) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.

3. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

Art. 7 Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i seguenti servizi: elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse siano affidate con legge la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
4. Competono al Comune e sono affidate al Sindaco - ove occorra - funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

Art. 8 La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività: attua il programma di sviluppo economico e i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

Art. 9 Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Villafranca Piemonte è costituito dalle comunità delle popolazioni stanziate sul territorio del capoluogo e dei territori delle frazioni: Bussi, Cantogno, Madonna Orti, Mottura, San Giovanni, San Luca, San Michele, San Nicola.
2. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale che è ubicata nel palazzo civico sito in piazza Cavour n. 1.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 10 Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Villafranca Piemonte.
2. Lo stemma del Comune è come descritto dal decreto del Consiglio dei Ministri.
3. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale le partecipazioni dell'Ente a una particolare iniziativa il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
5. Il Regolamento ne disciplina le modalità d'uso.

Art. 11 Albo pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio", per la pubblicazione delle deliberazioni, dei provvedimenti, degli avvisi e dei bandi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi del Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione. Il Segretario può delegare ad un responsabile di settore il rilascio delle certificazioni dell'avvenuta pubblicazione.

3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la fruibilità della lettura ad ogni cittadino, anche se portatore di handicap motorio; deve inoltre assicurare l'integralità e la facilità di lettura.

Art. 12 L'informazione

1. Il comune riconosce fundamentalmente l'istituto dell'informazione e cura a tal fine l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.

2. Periodicamente relaziona sulla sua attività, organizza conferenze, incontri e stabilisce, altresì, rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi ed istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.

Art. 13 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale, secondo quanto stabilito dall'Art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL). Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 14 Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dal presente Statuto, il Comune emana Regolamenti nelle materie di propria competenza ed, in particolare:

a) per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;

b) per il funzionamento degli organi e degli uffici;

c) per l'esercizio delle funzioni;

d) in ogni altra materia che la Legge o il presente Statuto demandino alla fonte regolamentare.

2. Nelle materie di competenza riservata dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267), la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, ed a ciascun Consigliere.

5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è diventata esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

7. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio comunale, in sede d'approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.

8. I regolamenti di organizzazione e di funzionamento del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale sono predisposti e deliberati dall'organo al quale si riferiscono.

9. I regolamenti non possono avere efficacia retroattiva salvo nei casi di deroga espressa motivata da esigenze di pubblico interesse.

10. Spetta al Sindaco ed ai singoli assessori delegati ai vari settori dell'Amministrazione Comunale, adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

11. I regolamenti non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento.

Art. 15

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti a nuove disposizioni legislative debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) ed in altre leggi e nello Statuto stesso; le norme sopravvenute che incidono sullo Statuto entrano in vigore immediatamente.

Art. 16 Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di Legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti per le finalità di cui al comma 2 dell'Art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL). Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al comma terzo del presente articolo.

Art. 17

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

2. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare ad altri Enti pubblici territoriali l'esercizio di funzioni del Comune riservandosi il potere di indirizzo e di controllo.

Art. 18

Consiglio Comunale dei ragazzi.

1. Il Consiglio allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi può deliberare in via consultiva nelle materie che saranno fissate con apposito regolamento.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

TITOLO II

Organi di governo del Comune

CAPO I

Organi di governo del Comune

Art. 19

Organi del Comune

1. Sono organi di governo del Comune:

- a) il Consiglio
- b) la Giunta
- c) il Sindaco.

CAPO II

Il Consiglio comunale

Art. 20

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale, costituito in conformità alla Legge, rappresenta l'intera comunità ed è l'organo di indirizzo, di programmazione normativa e di controllo politico amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale, presieduto dal Sindaco, è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, delibera l'indirizzo amministrativo ed esercita il controllo sulle sue applicazioni.

3. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale, statale e comunitaria.

5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

6. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dal Regolamento.

Art. 21

Attribuzioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) deliberare gli statuti dell'Ente e delle Aziende speciali e la loro revisione;

b) approvare i regolamenti comunali, eccetto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi la cui adozione è di competenza della Giunta comunale, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio;

c) stabilire i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

d) formulare i programmi generali e settoriali e le relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari;

e) approvare il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati nel bilancio e disponibili secondo le indicazioni contenute nell'Art. 14 della legge 15 febbraio 1994, n. 109 alla cui disciplina restano, altresì, vincolate le modalità di intervento, di programmazione e di attuazione. Il programma triennale, da affiggere all'Albo pretorio per la durata di 60 giorni consecutivi, redatto secondo lo schema tipo definito dal Ministero dei Lavori Pubblici, deve essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti;

f) approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni;

g) approvare il conto consuntivo;

h) approvare i piani territoriali ed urbanistici ed i relativi strumenti esecutivi, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi;

i) formulare pareri da rendere nelle materie di cui ai precedenti punti e), f), g) e h);

j) approvare le convenzioni con la e con altri comuni e quelle tra il comune e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

k) deliberare l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

l) determinare l'assunzione diretta dei pubblici servizi; la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; la concessione di pubblici servizi;

m) deliberare la partecipazione del comune a società di capitali;

n) affidare attività o servizi, non rientranti tra quelli pubblici locali, a soggetti pubblici e privati mediante convenzione;

o) istituire e disciplinare l'ordinamento dei tributi, con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote; stabilire la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e le relative variazioni, (non di carattere automatico);

p) stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

q) approvare le delibere relative alla contrazione di mutui non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e all'emissione di prestiti obbligazionari;

r) deliberare le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

s) deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permutate; gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari dirigenti;

t) definire gli indirizzi generali per la nomina e designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nonché effettuare la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del comune ovvero da essi dipendenti o controllati;

u) decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei consiglieri elettivi secondo le vigenti disposizioni di legge;

v) discutere ed affrontare gli indirizzi generali di governo, comunicati dal Sindaco, nella seduta successiva all'insediamento;

w) deliberare le nomine ed adottare ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca la specifica competenza del consiglio;

x) istituire le commissioni consiliari, determinandone il numero e le competenze;

2. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione; nella commissione di indagine devono essere rappresentanti proporzionalmente tutti i gruppi consiliari presenti in consiglio. I membri delle commissioni sono designati autonomamente dai rispettivi gruppi consiliari; la commissione consiliare ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del comune afferenti l'indagine da svolgere e conclude con una relazione in cui sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti accertati. La commissione può anche presentare due relazioni: una di maggioranza e una di minoranza; la relazione (o le relazioni) è sottoposta all'esame del consiglio comunale nei termini assegnati in sede di nomina delle commissioni per la valutazione di competenza;

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 22 Convocazioni

Il Presidente del Consiglio è il Sindaco, il quale:

- a) convoca il Consiglio
- b) formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta Comunale
- c) presiede i lavori secondo le norme del Regolamento.

2. Gli adempimenti previsti al 1° comma, in caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolti dal consigliere anziano..

Art. 23 Sessioni

1. Ai fini del presente Statuto le sedute consiliari si distinguono in: sessioni ordinarie, straordinarie

ed urgenti - di prima, di seconda convocazione - pubbliche e segrete.

2. Sessioni ordinarie - sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, bilancio preventivo, riequilibrio di gestione, rendiconto di gestione, piano regolatore generale comunale.

3. Sessioni straordinarie - Sono straordinarie le riunioni per motivi diversi da quelli sopra elencati.

Art. 24 Convocazioni urgenti

1. Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il Presidente del Consiglio, nell'avviso di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.

Art. 25 Sedute di prima e seconda convocazione

1. Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno quattro consiglieri. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di 24 ore e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati scritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione del Bilancio preventivo, il riequilibrio di gestione e il rendiconto della gestione è richiesta la presenza dei Consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione.

Art. 26 Sedute pubbliche e segrete

1. Di norma, le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio, escano dall'aula.

Art. 27 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi consiliari, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del consiglio e ne danno comunicazione al Sindaco. Il regolamento del Consiglio Comunale può prevedere l'istituzione, nell'ambito del Consi-

glio, della Conferenza dei Capigruppo consiliari, il cui funzionamento e le cui attribuzioni vengono fissate dallo stesso Regolamento.

Art. 28
Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri membri computando il Sindaco, può istituire commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine di inchiesta e di studio sull'attività dell'amministrazione, assicurando la rappresentanza, proporzionale a tutti i gruppi in esso presenti.

2. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione che hanno conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri della minoranza, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione delle commissioni.

3. Il regolamento determina le attribuzioni, la durata, il numero e la composizione delle commissioni, ne disciplina la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e la forma di pubblicità dei lavori, nonché le modalità di elezione del Presidente.

4. Le commissioni consiliari, nell'ambito della materia di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dagli uffici del comune tutti i dati, documenti e le informazioni richieste senza vincolo di segreto d'ufficio.

5. Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

6. I componenti delle commissioni possono farsi assistere da esperti.

Art. 29
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Il Consigliere anziano è colui il quale nelle elezioni amministrative ha ottenuto la maggiore cifra individuale, data dai voti di lista più le preferenze individuali: non vanno considerati, a tal fine, il Sindaco neo-eletto e i candidati alla carica di Sindaco. A parità di cifra individuale, viene considerato consigliere anziano il consigliere più anziano di età.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al consiglio comunale sono efficaci ed irrevocabili dal momento della loro presentazione al protocollo comunale.

4. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge statale.

5. Ai Consiglieri Comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

6. Il Comune, a tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede giudiziaria ai Consiglieri, Assessori e Sindaco che si dovessero trovare implicati, a seguito di atti connessi nell'espletamento delle loro funzioni, in procedimen-

ti di responsabilità civile o penale, per ogni stato e grado di giudizio, purché non ci sia conflittualità di interessi con l'Ente.

Art. 30
Prerogative dei consiglieri comunali

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il consiglio adotta la relativa deliberazione.

2. Essi rappresentano il comune senza vincolo di mandato.

Art. 31
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre diritto di chiedere la convocazione del Consiglio Comunale: qualora la richiesta provenga da almeno un quinto dei consiglieri, il Presidente del Consiglio è tenuto alla convocazione in un termine non superiore ai 20 giorni, iscrivendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste.

2. Hanno diritto di formulare interrogazioni, e mozioni nei modi stabiliti dal regolamento comunale. Il Sindaco o gli assessori delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla Legge, sono disciplinati dal Regolamento.

4. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla Legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

5. Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai Capigruppo consiliari.

6. Ciascun Consigliere per le notifiche e le comunicazioni inerenti la carica è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

7. Per assicurare la massima trasparenza, il Sindaco ed ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

8. I consiglieri comunali non hanno il dovere di intervenire alle sedute consiliari e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

9. L'assenza dei consiglieri comunali deve essere giustificata dal capogruppo consiliare del quale fa parte il consigliere assente. Il Sindaco giustifica i consiglieri che non partecipano ad alcun gruppo consiliare.

10. I Consiglieri comunali che non intervengono per tre volte consecutive alle sedute consiliari senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tal riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'Art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 a

comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

11. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco, eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento, scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

Art. 32

Organismi collegiali - pari opportunità

1. Il Comune riconosce nella differenza di sesso un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale e si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle parità tra uomo e donna.

2. A tal fine, nelle cariche pubbliche, nelle commissioni tecniche e/o elettive, negli enti, aziende ed in tutti gli organismi, le norme regolamentari devono tendere a promuovere la presenza di entrambi i sessi.

CAPO III

La Giunta Comunale

Art. 33

La Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo del Comune. Essa collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Esercita funzioni di promozione di iniziative ed adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

5. Riferisce annualmente al Consiglio Comunale della sua attività.

6. La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di n. 6 Assessori, compreso il Vice Sindaco.

7. Possono essere nominati alla carica di assessore cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale non facenti parte del Consiglio Comunale ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti. Gli assessori esterni possono partecipare alla seduta del Consiglio e hanno diritto di intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

8. Lo status di amministratore-assessore esterno è equiparato a quello interno, pertanto allo stesso competono analoghi oneri, doveri e diritti.

9. L'Assessore esterno partecipa al Consiglio, senza diritto di voto.

Art. 34

Elezioni e prerogative

1. La Giunta è nominata nei termini e con le modalità stabilite dalla Legge, sulla base di un documento programmatico presentato al Segretario del Comune, almeno 5 giorni prima dell'adunanza del Consiglio.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge.

3. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 35

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori e dagli uffici.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dal Regolamento.

Art. 36

Attribuzioni

1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'Art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla Legge o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i Regolamenti;

b) sulla base di atti fondamentali del Consiglio approva progetti e programmi esecutivi; approva, altresì, i disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Consiglio Comunale, al Sindaco o al Segretario;

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) promuove l'iniziativa, l'impulso e il raccordo con gli organi di partecipazione;

e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;

f) nomina Commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

g) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita Commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;

h) provvede all'approvazione, sul piano della legittimità e della coerenza finanziaria, dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei;

l) autorizza il Sindaco a stare in giudizio, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio, come attore, convenuto e/o parte civile, provvedendo altresì alla nomina di un legale per il patrocinio del Comune, nonché all'assunzione diretta dell'impegno di spesa; approva altresì transazioni;

m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altro organo;

o) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

p) provvede con propri atti alle accettazioni di lasciti e donazioni, salvo che non comportino oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio ai sensi dell'Art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL), lettere i) ed l);

q) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

r) Adotta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, i regolamenti in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

a) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;

b) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il Revisore del conto.

5. Concede contributi straordinari per ragioni socio economiche e di assistenza ed il patrocinio per manifestazioni di carattere culturale, sportivo e ricreativo, secondo quanto previsto dal regolamento.

Art. 37

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle Leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del Collegio nominato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal Segretario.

Art. 38

Divieto di incarichi e consulenze

1. Agli assessori, al Sindaco ed ai consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso il comune od enti ed istituzioni dipendenti comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

2. Per gli incarichi o consulenze di cui al comma 1 ricevuti prima della elezione e tuttora in corso, qualora non determinano la ineleggibilità, devono essere presentate le dimissioni o le rinunce entro il termine di giorni 10 dalla convalida della elezione. La mancanza di dimissioni o di rinuncia comporta la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale.

3. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

CAPO IV

Il Sindaco

Art. 39

Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

3. La Legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio. Il Sindaco esercita le funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Egli esercita altresì le altre funzioni attribuitegli, quale autorità locale, nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. Il Sindaco esercita i poteri di propria competenza nelle forme del decreto e dell'ordinanza.

6. Il Sindaco esercita altresì le funzioni inerenti la protezione civile, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 40

Giuramento e distintivo

1. Il Sindaco, proclamato eletto, presta giuramento dinanzi al consiglio, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la costituzione italiana secondo i principi di cui agli Art. 91 e 93 della Costituzione, recitando la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le Leggi vigenti; di agire ed adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene di tutti i cittadini".

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 41

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente ed, autorizzato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio, in qualità di attore, convenuto e/o parte civile;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;
- f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale;
- g) impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sulla esecuzione degli atti;
- h) ha facoltà di delega;
- i) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentita la Giunta comunale;
- j) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- k) adotta ordinanze;
- l) il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- m) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la Legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune avvalendosi se del caso del Segretario Comunale;
- n) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sentita la Giunta;
- o) presiede la Giunta comunale;
- p) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna ad alta specializzazione, in base ad esigenze effettive e verificabili;
- q) adotta provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla Legge e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale;
- r) fissa e può modificare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi pubblici, degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi; inoltre, fissa i predetti orari nei casi di emergenza ovvero quando, a causa di circostanze straordinarie, si verificano particolari necessità dell'utenza.
- s) decide in ordine a controversie di competenza funzionali che sorgessero tra gli organi gestionali dell'Ente.
- t) nomina i componenti delle Commissioni d'appalto, quelle per l'appalto concorso ed i membri delle Commissioni di concorso nel rispetto di quanto previsto nel comma 3, lettera a) e b) dell'Art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL) e avvalendosi di norma, delle professionalità presenti nella struttura dell'Ente.

Art. 42

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, o del direttore generale, se nominato, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

e) collabora con il Revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 43

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale, sentita la Giunta e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

c) ha poteri di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;

d) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori ed al Segretario comunale;

e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri;

2. Delle deleghe di cui alle lettere d) ed e) deve essere fatta comunicazione al Consiglio Comunale ed agli organi previsti dalla Legge.

Art. 44

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 45
Vice sindaco

1. Il Vice sindaco è l'Assessore designato dal Sindaco con delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento; la designazione è contestuale alla nomina della Giunta.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età. Se Vice sindaco è designato un assessore non consigliere, la presidenza del Consiglio comunale in caso di assenza del Sindaco, sarà assunta dal Consigliere Anziano.

3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla Legge, inoltre verranno pubblicate all'Albo Pretorio e in appositi spazi a ciò destinati.

Art. 46
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 47
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco.

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i Gruppi consiliari.

4. La Commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relazione al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - SEGRETARIO
COMUNALE - UFFICI - PERSONALE

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 48
Disposizioni regolanti la materia

All'ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi compresi i dirigenti ed il segretario Comunale, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e s.m.i., nonché le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni e quelle contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Art. 49
Principi e criteri generali

1. Il Comune ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'attività dell'amministrazione comunale si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, da quella di gestione che è svolta dal Segretario Comunale, dal Direttore Generale se nominato, dai Dirigenti e/o Responsabili dei Servizi con le forme e secondo le modalità prescritte dal presente Statuto e da appositi Regolamenti. Il Comune assume le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile degli organi gestionali sopraindicati ivi compreso il patrocinio legale, salve le ipotesi di dolo o colpa grave.

3. La gestione supporta lo svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. Gli organi di gestione indicati al secondo comma, ai sensi della Legge, dello Statuto e del regolamento, esercitano le loro competenze avvalendosi dell'apparato comunale, con poteri gerarchici e decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di dare attuazione agli indirizzi politico-amministrativi ricevuti, nonché agli obiettivi, progetti e programmi da attuare.

5. Gli organi politici, coadiuvati da quelli di gestione, indicati al secondo comma, verificano la fattibilità degli atti di indirizzo emanati.

6. Gli Uffici Comunali si ripartono in settori individuati dal regolamento secondo criteri di omogeneità.

7. Per ogni settore di attività dell'ente, il regolamento disciplina uno specifico raccordo tra le differenti categorie, con il rispetto puntuale del principio della chiarezza dei ruoli e dei poteri, e con un collegamento preciso fra autonomia della sfera decisionale e attribuzione di responsabilità per i risultati conseguiti, in relazione agli strumenti a disposizione.

CAPO II
Segretario comunale

Art. 50
Il Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto della Legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi.

4. Allo stesso funzionario sono affidate attribuzioni di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di Legge e del presente Statuto.

Art. 51

Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportino attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, o al Direttore generale, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

a) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi qualora non attribuiti al Direttore generale;

b) presidenza delle Commissioni di gara e delle Commissioni di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;

c) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

d) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;

e) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposti;

f) liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per Legge o per Regolamento;

Art. 52

Attribuzioni consultive

1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri e agli Uffici.

Art. 53

Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento

1. Qualora non attribuiti al Direttore generale il Segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del Regolamento.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia, sentito il Sindaco e la Giunta comunale.

4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 54

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle Commissioni e degli altri organismi con funzioni consultive, referenti e di assistenza. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla Legge.

2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggetta al controllo eventuale del Difensore civico.

3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del Messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

6. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

7. Esprime il parere di cui all'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili dei Servizi.

8. Esercita la funzione di Direttore Generale, qualora nominato dal Sindaco ai sensi dell'Art. 57 del presente Statuto.

9. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

CAPO III Uffici

Art. 55

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere uniformata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 56
Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 57
Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, e con particolare attenzione alla formazione, qualificazione professionale e responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, l'Ente provvede a dotarsi di un codice di comportamento del personale dipendente, che ne disciplini diritti, doveri e prerogative, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 58
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina, nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 59
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. L'Amministrazione comunale attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun Settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa,

tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. L'amministrazione comunale recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di Legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di Legge e contrattuali in vigore.

5. Il regolamento di cui al presente articolo, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fa riferimento ai principi fissati dall'Art. 36 del D.Lgs. 03.02.1993 n. 29 e s.m.i.

Art. 60
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla Legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.

6. Il Regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnica-struttura comunale.

CAPO IV
Personale Direttivo

Art. 61
Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato.

Art. 62

Compiti del Direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

Art. 63

Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il Regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 64

Rapporti tra il Segretario Comunale e il Direttore Generale

1. Il Segretario Comunale e il Direttore Generale collaborano nell'interesse dell'amministrazione e per il buon andamento dell'attività istituzionale. Sono organi burocratici autonomi l'uno rispetto all'altro e tra essi non sussiste rapporto gerarchico. Entrambi rispondono nelle loro attribuzioni e competenze al Sindaco.

Art. 65

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel Regolamento di organizzazione e nel Regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. I Responsabili dei Servizi, nell'espletamento delle funzioni di direzione degli uffici e servizi, si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico - amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita alla dirigenza, la quale dispone di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

4. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale. In generale spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale o del Direttore Generale.

5. Gli atti degli organi di direzione amministrativa assumono la denominazione di "determinazioni", fatta salva ogni diversa indicazione contenuta in specifiche disposizioni normative. Quando abbiano rilevanza contabile diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del dirigente responsabile dei servizi finanziari.

6. Gli atti di cui al precedente comma sono pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio del Comune, al fine di favorire l'esercizio delle tempestive attività di controllo popolare ed interno, tese ad assicurare la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 66

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di Legge o di Regolamento a eccezione di quelle di cui all'Art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla Legge e dal Regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;

j) forniscono al Direttore nei termini di cui al Regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m) rispondono, nei confronti del Direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

n) Approvano i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali,

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 67

Collaborazione esterne

1. Il Sindaco, può nominare ai sensi dell'Art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, Dirigenti, figura ad alta specializzazione e funzionari dell'area direttiva con contratto a tempo determinato, qualora all'interno dell'ente siano assenti analoghe professionalità, al di fuori della dotazione organica con le modalità previste dal regolamento.

2. I soggetti da nominare devono possedere i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e sono scelti sulla base di curricula che ne comprovino l'effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di procedura concorsuale per titoli e colloquio, secondo le modalità previste nel relativo bando di concorso.

3. La durata dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco.

TITOLO IV SERVIZI

Art. 68

Forme di gestione

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di Legge.

3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto.

4. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di Aziende, di consorzio o di Società a prevalente capitale locale pubblico o società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

5. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni ovvero consorzio.

6. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

7. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del D.Lgs. 30.07.1999 n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

Art. 69

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.

Art. 70

Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di Aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile e ne approva lo Statuto.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri Regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle Aziende.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 71 Istituzioni

1. Istituzioni

a. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale

b. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore

c. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di Legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione

2. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto e contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

3. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

4. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

5. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

6. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.

Art. 72 Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel Regolamento

2. Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione

3. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

4. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

Art. 73 Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sotto-

porre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 74 Il Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco con le modalità previste dal Regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 75 Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati dal Sindaco, nei termini di Legge sulla base di un documento, corredato dal curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati dal Sindaco anche su proposta motivata da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati al comune dal quale si evince grave violazione di Legge o documentata inefficienza.

4. Ai suddetti amministratori è esteso l'obbligo previsto dall'Art. 29 del presente statuto.

Art. 76 Società a prevalente capitale locale pubblico

1. Negli Statuti delle Società a prevalente capitale locale pubblico devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le Società stesse ed il Comune. Ai sensi e per le finalità previste dall'Art. 116 del D.Lgs. n. 267/2000 gli enti locali possono costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

Art. 77 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la provincia ed altri enti pubblici territoriali per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla Legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO V CONTROLLO INTERNO

Art. 78 Demanio e Patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'Art. 12, comma 2, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 79 Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alle leggi dello Stato.

2. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano

consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficienza dell'azione del Comune.

3. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

4. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'Art. 108 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 80 Revisore dei conti

1. Il Revisore del conto oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla Legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai Sindaci delle S.p.A.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

4. Il Revisore dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

5. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendimento alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

6. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

8. Il Revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

9. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

10. Al Revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione.

11. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della Legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

12. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività

del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 81 Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla Legge;

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla Legge, dal Regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione

Art. 82 Controllo di gestione

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, ai sensi dell'Art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000, individua strumenti e metodologia adeguati a garantire i seguenti controlli:

a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile: inteso a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) Controllo di gestione: inteso a verificare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati;

c) Valutazione dei Responsabili di Servizio: mirante a verificare l'attuazione degli obiettivi assegnati;

d) Controllo strategico: mirante a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e in altri atti di indirizzo politico.

2. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;

d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza

della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

4. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Collegio dei revisori.

TITOLO VI FORME COLLABORATIVE

Art. 83

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla Legge attraverso accordi ed intese di cooperazione. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi, il comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, così come disposto dall'Art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 84

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale su proposta della Giunta, delibera a maggioranza assoluta la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, in modo continuato, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro Enti strumentali.

2. Le convenzioni devono stabilire: i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, vengono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti, devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 85

Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statuari, promuove la costituzione del Consorzio, può partecipare alla costituzione di Consorzi tra enti per realizzare e gestire in maniera associata servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di Azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente Art. 78 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare in conformità alla convenzione l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le Aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi

Enti Locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

5. Il Sindaco o un suo delegato fa parte della assemblea del Consorzio.

Art. 86

Unione di comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente Art. 79 e dei principi della Legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previste dalla Legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. Il comune può proporre la trasformazione delle Comunità Montane in unioni di Comuni in previsione della fusione dei Comuni costituenti tali Enti.

Art. 87

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i corsi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. La competenza a promuovere e concludere detti accordi appartiene al Sindaco.

Art. 88

Conferenza dei Servizi

1. Una conferenza dei servizi può essere indetta quando sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi coinvolti in un procedimento amministrativo ovvero quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza fra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

2. Le conferenze dei servizi sono indette dal Sindaco o dall'assessore incaricato, ovvero dal dirigente, in relazione alle rispettive competenze, raccogliendo il preventivo parere del Consiglio Comunale per le materie di competenza del Consiglio medesimo.

3. Il Comune è altresì autorizzato a partecipare alle conferenze dei servizi convocate ed organizzate da altre pubbliche amministrazioni, acquisendo sempre il parere del Consiglio per le materie di competenza del medesimo.

TITOLO VII PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I Partecipazione

Art. 89 Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove forme di partecipazione dei cittadini singoli o associati all'attività dell'Ente, ivi compresi quelli dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

5. Ogni qual volta lo ritenga opportuno può altresì acquisire il parere di Associazioni ed altre strutture organizzative operanti sul territorio comunale, perseguenti fini di pubblica utilità.

Art. 90 Istituti della partecipazione

1. Sono istituti:
 - a) La partecipazione al procedimento amministrativo;
 - b) L'associazionismo;
 - c) Il referendum - diritti di accesso;
 - d) Il difensore civico.

CAPO II Partecipazione Al Procedimento Amministrativo

Art. 91 Partecipazione al procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla Legge e dai Regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per Legge.

4. Qualora sussistano particolari esigenze di celebrità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo comunque altre forme idonee alla pubblicizzazione e informazione.

5. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti a cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati ed i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento; nonché il termine entro il quale ciascun tipo di procedimento debba

concludersi quando non sia disposto direttamente dalle leggi o da Regolamenti.

6. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento in relazione alla consistenza e potenzialità della unità organizzativa proposta ai relativi adempimenti.

7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

8. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

9. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.

Art. 92 Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal Regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal Regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 93 Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal Regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'Art. 84 dello Statuto.

Art. 94 Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le

procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

Art. 95

Istanze

1. I cittadini, le Associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'istanza viene fornita per iscritto entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Art. 96

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Apposito regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato. La raccolta di adesione può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

La petizione è inoltrata al Sindaco, il quale entro dieci giorni, le assegna in esame all'organo competente.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione dal ricevimento.

4. Il contenuto della decisione dell'organo competente unitamente al testo della petizione, è pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 97

Proposte

1. I cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente. Tali proposte devono essere sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura e il suo contenuto dispositivo e sottoscritte da almeno 50 elettori. Il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente le proposte corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente può sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO III

Associazionismo

Art. 98

Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo Art. 92, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 99

Associazioni

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Art. 100

La valorizzazione delle associazioni.

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessi in uso di locali o terreni di proprietà del comune previo apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.

2. Le libere associazioni, per poter fruire del sostegno del Comune, debbono farne richiesta, presentando la domanda ed eventualmente lo statuto e l'atto costitutivo, se disponibili, nelle forme regolamentari.

3. La Giunta Com.le, previo parere della Commissione consigliare, valuterà dei requisiti previsti dall'apposito regolamento circa la natura del sostegno che l'amministrazione vorrà disporre con delibera della Giunta stessa.

4. La gestione delle istituzioni dei servizi sociali di cui all'Art. ...del presente Statuto può essere affidata anche ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli delle istituzioni.

5. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito Albo regionale; le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impegno.

Art. 101

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

3. I pareri devono pervenire all'Ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 5 giorni.

Trascorsi i quali il parere si intende acquisito come favorevole

Art. 102

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente sono stabilite in apposito Regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite con relative convenzioni.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impegno.

Art. 103

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato può collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni dell'Amministrazione comunale.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 104

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini del capoluogo e delle frazioni.

3. Tali organismi possono essere costituiti assumendone a base l'interesse diretto delle professioni,

delle arti e dei mestieri, dei servizi socio-assistenziali, delle attività ricreative e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

4. Sono istituite le conferenze cittadine di settore in numero non superiore a quello degli assessori e comunque non più di una per ciascun settore amministrativo facente capo ad uno specifico assessore.

5. Il Consiglio Comunale nomina i membri delle Conferenze cittadine di settore. I membri sono scelti tra i cittadini che si distinguono per ciascun settore di interesse, per la loro forma di impegno sul territorio comunale per la particolare qualificazione o esperienza, per la rilevanza degli interessi rappresentati.

6. Le conferenze cittadine di settore sono convocate dall'assessore competente, e sono chiamate ad esprimere parere e a formulare proposte nell'azione amministrativa, e negli indirizzi politici di settore dell'amministrazione comunale.

7. L'attività e l'organizzazione delle conferenze cittadine di settore sono disciplinate da apposito regolamento comunale.

Art. 105

Incentivazioni e contributi

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative anche attraverso incentivazioni di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, informazioni su dati di cui è in possesso l'Amministrazione, consultazioni riguardanti la formazione degli atti generali.

2. I criteri per l'erogazione di contributi e per le incentivazioni di cui sopra vengono disciplinate da apposito Regolamento.

3. In ogni caso il Comune, ai fini di cui trattasi può prendere in considerazione solo Associazioni ed altre strutture organizzative che perseguono fini di pubblica utilità

CAPO IV

Referendum e forme di consultazione - Diritti Di Accesso - Diritto Di Informazione

Art. 106

Il Referendum consultivo

1. E' previsto il referendum consultivo su richiesta di due terzi dei Consiglieri comunali o un decimo (o il 20%) dei cittadini elettori del Comune, quantificati sulla base dell'ultima revisione delle liste elettorali.

2. Sono escluse dal referendum le materie attinenti alle leggi tributarie e di tariffe, penali, elettorali, per attività amministrative di mera esecuzione di norme statali e regionali, (mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale) sono inoltre escluse dalla potestà referendaria:

- 1) Statuto Comunale
- 2) Regolamento Consiglio Comunale
- 3) Piano regolatore generale e strumenti giuridici attuativi
- 4) Elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze
- 5) Tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose
- 6) L'espropriazione per pubblica utilità

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

3. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

4. La proposta di referendum va presentata al Sindaco del Comune, che entro 20 giorni dalla ricezione la discute in Giunta e poi l'affida alla Commissione del Consiglio che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i 40 giorni successivi.

5. Tale commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del Comitato proponente l'oggetto e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità.

6. Il Consiglio Com.le delibera l'indizione del referendum nei 20 giorni successivi.

7. Il referendum qualora nulla osti può essere indetto entro 90 giorni dalla esecutività della delibera di indizione.

8. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

9. All'onere finanziario per la spesa comportata dal referendum l'Amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.

10. Apposito regolamento disciplina lo svolgimento delle attività referendarie.

11. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la maggioranza degli aventi diritto. Il Consiglio Com.le ne valuta con tempestività il risultato in apposita seduta ai sensi e nei modi previsti dal regolamento.

12. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta com.le è tenuta a proporre al Consiglio un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

13. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con esse.

Art. 107

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

3. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

4. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

5. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

6. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 108

Consultazioni informali

1. Il Consiglio Comunale, la Giunta o il Sindaco, relativamente alle materie di rispettivo interesse, possono promuovere tra gli interessati consultazioni informali attraverso questionari o convocazioni di assemblee su specifici argomenti che riguardano particolari categorie di cittadini o specifiche zone del territorio comunale.

Art. 109

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire con richiesta scritta e motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito Regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di Legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il Regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

7. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 110

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, delle Aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.

3. L'affissione viene curata dal Segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel Regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

7. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notifica e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

8. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere caratteri di generalità.

9. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

10. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'Art. 26 Legge 7 agosto 1990 N. 241.

Art. 111

Bollettino comunale

1. Il Comune per informare costantemente i cittadini e rendere effettiva la loro partecipazione alla vita amministrativa, oltre ad utilizzare i tradizionali sistemi della pubblicazione degli atti all'albo pretorio, degli avvisi e dei manifesti, può prevedere la pubblicazione di un bollettino-notiziario ufficiale del comune.

2. Il bollettino:

- viene pubblicato a cadenze ed è inviato gratuitamente a tutte le famiglie residenti e agli organismi di partecipazione;

- contiene le informazioni concernenti il Comune ed il suo territorio;

- contiene altresì informazioni e sintesi sui più importanti eventi socialmente ed economicamente rilevanti; dà notizia delle iniziative ed atti adottati dagli organi, uffici, aziende ed altri enti comunali, in particolare:

- dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati; delle consulenze e degli incarichi professionali; delle gare d'appalto; dello stato di avanzamento e termine di ultimazione dei lavori; informazioni riguardanti gli Amministratori, gruppi consiliari e singoli consiglieri.

CAPO V

DIFENSORE CIVICO

Art. 112

Il difensore civico.

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale può essere istituito con atto del Consiglio Comunale, l'ufficio del Difensore Civico, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni.

2. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

3. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

4. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

5. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'Art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le mo-

dalità previste dall'Art. 17, comma 39, dell'ultima legge citata.

7. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

8. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

9. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

10. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

11. Il difensore civico qualora lo ritenga necessario può esercitare, davanti alla giurisdizione amministrativa azione popolare ed i ricorsi che spetterebbero al Comune.

12. L'eventuale denuncia penale del difensore civico è atto dovuto.

Art. 113

L'elezione del Difensore Civico.

1. Il Difensore Civico è nominato a scrutinio segreto con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. La nomina di Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa.

3. Egli resta in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore può essere rieletto nella stessa persona non più di un'altra volta.

4. Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra i comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i dirigenti di partiti politici;

- c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

- d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;

- e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

5. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.

6. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

7. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

8. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

9. Il Difensore Civico è funzionario onorario. Egli giura davanti al Consiglio Com.le prima di assumere l'incarico secondo la formula dell'Art. 11 del D.P.R. 10.1.1957, n.3.

10. Ad esso spetta una indennità di carica determinata dal Consiglio Com.le all'atto della nomina nella misura stabilita dalla legislazione vigente.

11. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso la casa comunale. All'assegnazione del personale provvede la Giunta com.le, d'intesa con il Difensore Civico nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.

12. Al Difensore Civico spetta di diritto conoscere tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio di cui può richiederne copia.

13. Il Difensore Civico partecipa, come osservatore, alle riunioni del Consiglio senza diritto di parola o di voto ancorché consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesto dal Sindaco o da chi presiede l'organo collegiale.

14. Il Difensore Civico dopo l'elezione entro 30 giorni presenta una sintesi del programma che indica le linee entro le quali intende agire per quanto di propria iniziativa.

15. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

16. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

17. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.

18. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

19. Apposito regolamento comunale disciplinerà l'istituto del Difensore Civico.

CAPO VI AZIONE POPOLARE

Art. 114 Azione popolare

1. Ciascun elettore ha il potere di far valere in giudizio azioni e ricorsi, che spettano al Comune.

2. Avuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino la Giunta, previo accertamento della sussistenza o meno di un interesse personale dell'attore, con proprio atto motivato valuta e decide circa l'opportunità di costituzione in giudizio. In ogni caso avvi-

sa chi ha intrapreso l'azione delle proprie determinazioni a riguardo.

TITOLO VII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 115 Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di Legge. Da tale data cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il consiglio approva entro un anno i Regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la Legge e lo Statuto.

3. Le parti dello Statuto aggiunte, sostituite o comunque modificate non possono essere oggetto di ulteriori modifiche se non siano trascorsi almeno 365 giorni dalla loro entrata in vigore, fatto salvo l'adeguamento a nuove disposizioni normative.

4. Ogni iniziativa di revisione o di abrogazione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non decorso almeno 365 giorni dalla deliberazione di reiezione.

5. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente. L'effetto abrogativo dello Statuto decorre dall'entrata in vigore del nuovo.

6. Lo Statuto e le sue modifiche, entro i 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a particolari forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

TARiffe EROGAZIONE SERVIZI

Alpengas S.r.l. - Bra (Cuneo)

Tariffe distribuzione gas metano

La società Alpengas S.r.l., con sede in Bra - Via Giovanni Piumati, 169/A, concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni sottoelencati, comunica che, con riferimento alla Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 320/01 del 27/12/2001, ha rideterminato le strutture tariffarie da applicare agli utenti dei Comuni in argomento:

Tariffe in vigore dal 1° Gennaio 2002

Comune di Pocapaglia (CN)

Scagl.	Fascia: in mc		euro/mc	Tariffa	
	da	A		euro/MJ	L./mc
1	1	508	0,3349739	0,0087	648,60
2	509	5.083	0,3229921	0,0084	625,40
3	5.084	50.826	0,2732057	0,0071	529,00
4	50.827	Oltre	0,2630315	0,0068	509,30

In accordo a quanto previsto dall'Autorità, le suddette tariffe sostituiscono quelle in precedenza pubblicate.

Bra, 29 gennaio 2002

Alpengas S.r.l.
Giacomo Germanetti

1

Socogas - Fidenza (Parma)

Tariffe gas

La Socogas S.p.A., azienda distributrice del gas nella Comunità montana Valle Stura, Comuni di Roccasparvera, Gaiola, Moiola, Demonte, Aisone, Vinadio (CN) in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 3, comma 3.2 della deliberazione 52/99 del 22 aprile 1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a rettifica della precedente pubblicazione

comunica

che le tariffe gas in vigore dal 1.1.2001, accise escluse, risultano le seguenti:

T1 Uso cottura cibi/acqua calda L/mc 856,11

T2 Uso Riscaldamento indiv. domestico L/mc 756,34

T3/1 Altri usi (fino 15.000 mc/anno) L/mc 743,63

T3/2 Altri usi (oltre 15.000 mc/anno) L/mc 728,99

T4/1 Uso industr. e artigian. (fino 100.000 mc/anno) L/mc 631,53

T4/2 Uso industr. e artigian. (oltre 100.000 mc/anno) L/mc 601,10

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata, senza variazioni, la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal D.M. 4/8/94.

La Socogas S.p.A., azienda distributrice del gas nella Comunità montana Valle Varaita, Comuni di Sampeyre, Melle, Frassinio (CN) in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 3, comma 3.2 della deliberazione 52/99 del 22 aprile 1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a rettifica della precedente pubblicazione

comunica

che le tariffe gas in vigore dal 1.1.2001, accise escluse, risultano le seguenti:

T1 Uso Cottura cibi/acqua calda L/mc 856,11

T2 Uso Riscaldamento indiv. domestico L/mc 756,34

T3/1 Altri usi (fino 15.000 mc/anno) L/mc 743,63

T3/2 Altri usi (oltre 15.000 mc/anno) L/mc 728,99

T4/1 Uso industr. e artigian. (fino 100.000 mc/anno) L/mc 631,53

T4/2 Uso industr. e artigian. (oltre 100.000 mc/anno) L/mc 601,10

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata, senza variazioni, la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal D.M. 4/8/94.

La Socogas S.p.A., azienda distributrice del gas nella Comunità montana Valle Maira, Comuni di S. Damiano Macra, Cartignano, Roccabruna, Villar S. Costanzo, Dronero (Fraz. Tetti) (CN) in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 3, comma 3.2 della deliberazione 52/99 del 22 aprile 1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a rettifica della precedente pubblicazione

comunica

che le tariffe gas in vigore dal 1.1.2001, accise escluse, risultano le seguenti:

T1 Uso Cottura cibi/acqua calda L/mc 856,11

T2 Uso Riscaldamento indiv. domestico L/mc 756,34

T3/1 Altri (fino 15.000 mc/anno) L/mc 743,63

T3/2 Altri usi (oltre 15.000 mc/anno) L/mc 728,99

T4/1 Uso industr. e artigian. (fino 100.000 mc/anno) L/mc 631,53

T4/2 Uso industr. e artigian. (oltre 100.000 mc/anno) L/mc 601,10

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata, senza variazioni, la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal D.M. 4/8/94.

Il Direttore Tecnico
Luca Moroni

2

ALTRI ANNUNCI

Comune di Alessandria

Deliberazione C.C. n. 5 del 21.1.2002 - L.R. 56/77 e s.m.i. Piano Esecutivo Convenzionato Unità 2 Vescova - Via Raschio

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

Di approvare il progetto di Piano esecutivo convenzionato "Unità 2 Vescova" ubicato in Alessandria, via L. Raschio, presentato dalla Immobiliare La Vescova S.r.l. - Milano, e lo schema di convenzione, — omissis.

1

Comune di Alessandria

Deliberazione C.C. n. 10 del 21.1.2002 - Piano esecutivo convenzionato - Località Cabanette (AL), Strada Prov. 244 per Acqui Terme, presentato dal Sig. Milanese Alfio

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

Di approvare il progetto di Piano esecutivo convenzionato, che prevede la realizzazione di un insediamento residenziale in località Cabanette (AL), strada prov. 244 per Acqui Terme, presentato dal Sig. Milanese Alfio, in data 29/3/2001 prot. 27167/4680, unitamente allo schema di convenzione da stipulare con il Comune, allegati alla presente deliberazione.

2

Comune di Alessandria

Determinazione n. 268-11/2/2002 - Occupazione d'urgenza dei beni immobili necessari per i lavori di manutenzione straordinaria del Rio Giardinetto. Avviso ai proprietari data immissione in possesso

Il Dirigente

(omissis)

determina

1. Di disporre in favore del Comune di Alessandria, per gli scopi in premessa indicati, l'occupazione d'urgenza, per la durata massima di due anni dalla data di emanazione del presente provvedimento, degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria del rio Giardinetto (omissis) siti in Comune di Alessandria identificati nell'elenco sottoriportato

(omissis)

3. Di dare atto che la misura delle indennità da corrispondere ai proprietari delle aree suddette sarà determinata con successivo e separato provvedimento in applicazione dei criteri e delle previsioni normative vigenti;

4. Di disporre che l'ing. Giancarlo Cermelli di Alessandria, (omissis) proceda alla redazione dello stato di consistenza delle aree sopra descritte e in concomitanza provveda alla redazione del verbale con il quale il Comune di Alessandria verrà immesso nel possesso delle suddette aree.

5. Di autorizzare l'ing. Giancarlo Cermelli ad introdursi a tale scopo, con il personale di ausilio, nelle aree da occupare il giorno 27 marzo 2002 dalle ore 9.

(omissis)

7. Di pubblicare la presente determinazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, di affiggerla all'Albo Pretorio del Comune di Alessandria per 20 giorni, di notificarla ai proprietari interessati nelle forme e nei termini previsti dalle leggi vigenti;

8. Di avvisare che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data medesima.

Alessandria, 11 febbraio 2002

Il Dirigente

Marco Neri

3

Comune di Bruino (Torino)

Avviso per asta pubblica - Vendita appezzamento di terreno sito in Strada del Maggiore di superficie mq. 1290, identificato catastalmente al f. 6 mapp. n. 231; destinato nel P.R.G.C. in parte in area Mista del tipo M ed in parte in sedime stradale

Presso la sede del Comune di Bruino verrà esperita la sottoindicata asta pubblica da effettuarsi ai sensi dell'art. 73 lett. c) ed art. 76 del R.D. n. 827/24 per la vendita di immobile di proprietà comunale.

Oggetto: "Appezzamento di terreno sito in Strada del Maggiore di superficie mq. 1290, identificato catastalmente al f. 6 mapp. n. 231; destinato nel P.R.G.C. in parte in area Mista del tipo M ed in parte in sedime stradale".

Importo a base d'asta: euro 70.238,14.

La gara sarà esperita il 19.03.2002 alle ore 9,30.

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18.3.2002.

Il bando integrale può essere richiesto presso il Settore Tecnico del Comune dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei giorni feriali.

Il Responsabile Settore Tecnico e del Procedimento
Giancarlo Bolognesi

4

Comune di Buttigliera Alta (Torino)

Estratto deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 19.12.2001: "Approvazione regolamento edilizio ex art. 3 comma 3 L.R. 8.7.1999 n. 19"

(omissis)

Il Consiglio Comunale

delibera:

1) Di approvare, ai sensi del comma 3, dell'art. 3 della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale allegato alla presente per formarne parte integrale e sostanziale;

2) Di evidenziare che secondo quanto emerge dalla dichiarazione del Responsabile di Area Geom. Giovanni De Vecchis, il Regolamento Edilizio Comunale risulta conforme al Regolamento Edilizio Tipo formulato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691;

3) Di incaricare il Responsabile dell'Area Tecnica per lo svolgimento degli adempimenti successivi previsti dalla normativa di riferimento.

Buttigliera Alta, 18 febbraio 2002

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Giovanni De Vecchis

5

Comune di Caluso (Torino)

Avviso ad opponendum

Il Responsabile del Servizio LL. PP.

ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 della Legge 20 Marzo 1865 n. 2248 allegato F) sui lavori pubblici

avverte

che a seguito dell'avvenuta ultimazione dei lavori di manutenzione periodica del civico acquedotto, assunti dall'Impresa Acquedottica S.r.l., con sede legale e amministrativa in Torino, Corso Re Umberto n. 48, si dovrà provvedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere che hanno interessato, durante il periodo 4.7.1999 - 31.12.2001 il territorio comunale.

Si invitano, pertanto, tutti coloro che vantassero crediti verso l'appaltatore in conseguenza dei lavori per l'occupazione permanente o temporanea di stabili e danni relativi, a presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, avvertendo che non si terrà alcun conto, in sede amministrativa, delle istanze presentate oltre detto termine.

I creditori che intendano garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Caluso, 14 febbraio 2002

Il Responsabile Servizio Lavori Pubblici
Claudio Michieletto

6

Comune di Campertogno (Vercelli)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 1/2/2002 - Approvazione piano di recupero di iniziativa privata "Villa Gianoli" in frazione Piana - ai sensi legge regionale 5/12/1977 n. 56 - Art. 41 bis e s.m.i.

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

Di approvare il Piano di recupero di iniziativa privata "Villa Gianoli" presentato al Protocollo dell'Ente in data 18/12/2001 al n. 2450 di Protocollo;

Di approvare lo schema di convenzione urbanistica da sottoscrivere con l'Ente composta da n. 12 artt. Allegato a) al presente atto;

Di pubblicare sul B.U.R. della Regione Piemonte la presente deliberazione in estratto al fine dell'assunzione di efficacia del Piano di recupero ai sensi 2° comma art. 40 L.R. 56/77 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Il Sindaco
Paolo Vimercati

7

Comune di Cannobio (Verbanio Cusio Ossola)

Emissione bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Si rende noto che,

ai sensi della L.R. 28.3.1995, n. 46 e s.m.i. è stato pubblicato all'albo pretorio il bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata di risulta.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine tassativo del 28.2.2001, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per il quali il termine è prorogato al 30.3.2001.

Per informazione e per il ritiro dei moduli rivolgersi all'Ufficio Segreteria.

Il Responsabile del Settore
Amministrativo
Monica Albertella

8

Comune di Carmagnola (Torino)

Piano di recupero di iniziativa privata ex oratorio Chiesa collegiata - Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli - Approvazione

Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 99 in data 18.12.2001, esecutiva ad ogni effetto di legge, è stato approvato, ai sensi dei combinati disposti degli artt. 28 e 30 della Legge 457/78 e degli artt. 40 e 41 bis della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., il Piano di Recupero di iniziativa privata ex Oratorio Chiesa Collegiata - Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli.

Esso è depositato, unitamente alla suddetta deliberazione, presso la Segreteria dell'Ufficio Tecnico Comunale per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può prenderne visione.

Il suddetto piano assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Carmagnola, 20 febbraio 2002

Il Direttore di ripartizione
Urbanistica-edilizia privata-politiche ambientali
Piero Robiola

9

Comune di Ceva (Cuneo)

Avviso di declassificazione strade

Il Sindaco

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 28.1.2002;

- Vista la Legge Regionale n. 86 del 21.11.1996, con la quale si delegano ai Comuni le funzioni di classificazione e di declassificazione delle strade comunali;

rende noto

Che con la deliberazione G.C. n. 21/2002 succitata, è stata disposto:

- di declassificare ai sensi del D.P.R. 16.12.1992 n. 492 un tratto di strada vicinale di uso pubblico denominata di Soraglia per una lunghezza di ml. 930 e che il sedime di risulta derivante dal presente provvedimento di sdemanializzazione, verrà acquisito al patrimonio disponibile del Comune *

che nei successivi 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, e cioè entro le ore 12,00 del giorno 15.3.2002 chiunque può presentare alla Giunta comunale motivata opposizione contro il presente provvedimento.

Ceva, 13 febbraio 2002

* come da planimetria allegata alla deliberazione G.C. n. 21/2002

Il Sindaco
Alfredo Vizio

10

Comune di Chivasso (Torino)

Decreto n. 34 - asservimento aree interessate dal passaggio del collettore fognario Castelrosso/Torassi - 1° lotto - Rettifica decreto n. 33 del 31.1.02

Il Dirigente U.T.C.

(omissis)

decreta

Articolo 1. Il proprio decreto n. 33 del 31.1.02, con il quale, in favore del Comune di Chivasso, è pronunciato l'asservimento-costituzione di servitù coattiva permanente di fognatura, in riferimento alle specifiche aree site nel territorio comunale, occorse in parte per la realizzazione delle reti interne delle frazioni di Castelrosso e Torassi di collegamento alla rete principale viene rettificato mediante la sostituzione della parte dell'art. 1 riguardante il mappale n. 169 Fg. 60 con la seguente:

Catasto Terreni - F. 60 mappale n. 169

Indennità di asservimento peritata e depositata presso la Cassa DD.PP.

L. 40/mq - mq. 1166 - Totale euro 24, 09 (L. 46.640)

Ditta proprietaria:

Lemma Carmela - (omissis)

Timpano Ignazio - (omissis)

Timpano Ornella - (omissis)

Timpano Giuseppe - (omissis)

Articolo 2. Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme delle citazioni e sarà depositato negli atti del Comune, pubblicato per estratto all'Albo Pretorio, registrato e trascritto in termini d'urgenza.

Articolo 3. Il presente decreto, inoltre, sarà comunicato alla Regione Piemonte e pubblicato per estratto su Bollettino Ufficiale della stessa Regione.

Articolo 4. Avverso il contenuto del presente Decreto, gli interessati potranno presentare ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notificazione dello stesso;

Articolo 5. Ai sensi dell'art. 51 della Legge 25/6/1865 n. 2359, i proprietari interessati, nei 30 giorni successivi alla notifica del presente decreto, potranno proporre opposizione, nella competente sede giurisdizionale, contro la stima fatta dal perito, riguardante l'indennità di asservimento degli immobili sopra citati;

Articolo 6. Il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della legge 7/8/1990 n. 241, è stato individuato nella persona dell'ing. Francesco LISA presso il Settore Tecnico.

Il Dirigente U.T.C.
Francesco Lisa

11

Comune di Collegno (Torino)

Avviso di bando generale per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Il Comune di Collegno ha indetto il "Bando Generale per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi della Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e s.m.i. "

L'istanza potrà essere presentata all'ufficio Politiche Abitative del Comune dal 4 marzo 2002 al 22 aprile 2002.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Politiche Abitative della Città di Collegno P.zza del Municipio n. 1 - tel. 011/4015422 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12.

Il Dirigente Settore Politiche Educative e Sociali
Paola Debandi

12

Comune di Gressio (Cuneo)

Bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica assoggettati ad interventi di recupero che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria del Comune di Gressio

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

rende noto

che entro le ore 12.00 del giorno 24 aprile 2002 potranno essere presentate al Comune di Gressio le domande di partecipazione al concorso citato in oggetto.

Possono concorrere all'assegnazione i cittadini residenti nel Comune di Gressio in possesso dei requisiti per l'accesso.

Copia integrale del bando e della domanda sono depositati, per la consultazione o per richiederne copia, presso l'Ufficio Segreteria del Comune stesso.

Gressio, 28 febbraio 2002

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Maria Rosa Sasso

13

Comune di Isasca (Cuneo)

Avviso ad opponendum

Il sottoscritto Dovetta Silvano, Sindaco pro tempore del Comune di Isasca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 della Legge 20.3.1865 n. 2248, allegato F) ed art. 189 DPR 21.12.1999 n. 554

rende noto

che l'Impresa A.M.T. di Piumatti Maurizio & C. S.n.c. con sede a Saluzzo (CN), Via dei Camini n. 55, ha ultimato i lavori di ristrutturazione della rete idrica acquedotto comunale B.ta Poncino e Concentrico regolati dal Contratto repertorio n. 127 del 22.1.2001, registrato a Saluzzo il 23.1.01 n. 101 serie 1^.

Tutti coloro che abbiano crediti verso l'Impresa per occupazioni permanenti e temporanee di immo-

bili ovvero per danni verificatisi indipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Non sarà tenuto conto dei reclami e delle istanze presentate dopo la scadenza del termine anzidetto.

Il Sindaco
Silvano Dovetta

14

Comune di Loreglia (Verbanio Cusio Ossola)

Decreto di occupazione d'urgenza di immobili necessari ai lavori di rifacimento muro di contenimento della strada comunale Via alle Stalle

Il Responsabile del Servizio

(omissis)

decreta

Art. 1

In favore del Comune di Loreglia l'occupazione d'urgenza delle aree descritte nel seguente elenco:

- Partita n. 32 foglio 74 mappale 257 fabbricato rurale intestato a:

Batti Eugenio e Zambelli Lucia (usufruttuaria) - Superficie totale mq. 180 - superficie da occupare mq. 19.

- Partita n. 546 Foglio 74 mappale 263 - F.U.A. intestato a Piazza Remo superficie totale mq. 20 - superficie da occupare mq. 6

- Partita n. 401 foglio 74 mappale 264 - F.U.A. intestato a Piana Salvatore - superficie totale mq. 27 - superficie da occupare mq. 9.

- Partita n. 1125 foglio 74 mappale 265 - F.U.A. intestato a Rinaldi Maria Luisa - superficie totale mq. 98 - superficie da occupare mq. 12.

Art. 2

L'occupazione d'urgenza relativa ai lavori di cui all'oggetto potrà essere protratta sino a tre anni dalla data di immissione nel possesso che dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data del presente Decreto.

Art. 3

Al momento della effettiva occupazione degli immobili necessari all'intervento il Comune dovrà provvedere a redigere contestualmente al verbale di immissione in possesso il relativo stato di consistenza, in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto alla sottoscrizione, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti od amministratori comunali.

Art. 4

Il Sig. Geom. Celant Michele, tecnico comunale incaricato dal Comune di Loreglia provvederà agli adempimenti di cui all'art. 3.

Art. 5

L'avviso di convocazione ai proprietari per la redazione dello stato di consistenza e presa in possesso degli immobili, contenente il luogo, il giorno e

l'ora, dovrà essere notificato almeno venti giorni prima, ai proprietari degli immobili stessi ed affisso all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 6

L'indennità di occupazione sarà stabilita dalle autorità competenti ai sensi della vigente legislazione, sulla base della indennità di espropriazione ed in relazione al periodo di occupazione compreso tra la data di presa in possesso e quella di acquisizione delle aree.

Art. 7

Il presente Decreto a cura del Comune di Loreglia, sarà notificato ai proprietari degli immobili nelle forme previste per gli atti procedurali civili. Agli stessi proprietari sarà altresì inviata copia autentica dello stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso.

Art. 8

Il presente Decreto sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Loreglia ed inserito nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e perderà efficacia ove l'occupazione non avvenga nel termine di 60 giorni dalla data dello stesso.

Art. 9

Avverso il presente Decreto può essere effettuato ricorso al T.A.R. entro i termini di legge.

Loreglia, 8 febbraio 2002

Il Dirigente Responsabile
Bruno Veniani

15

Comune di Pollone (Biella)

Determinazione n. 41 in data 14/2/2002 - Occupazione d'urgenza dei beni immobili occorrenti per la costruzione della fognatura di collegamento dal Cantone Trotti al collettore CO.R.D.A.R. - 1° lotto

Il Responsabile del Servizio

Vista la delibera di G.C. n. 24 in data 5/3/2001, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del progetto definitivo e del piano particellare dei lavori di costruzione della fognatura di collegamento dal Cantone Trotti al collettore CO.R.D.A.R., redatto dall'Ing. Gariazzo Pier Giorgio di Biella su incarico dell'Amministrazione comunale;

Vista la deliberazione della G.C. n. 49 del 18/5/2001, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è dichiarata la pubblica utilità, nonché l'urgenza e l'indifferibilità, si è promosso il procedimento di asservimento e di occupazione d'urgenza delle aree individuate nel piano particellare approvato, unitamente al progetto definitivo, con la deliberazione G.C. n. 24 in data 5/3/2001, incaricando il sottoscritto, in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico, di emanare il relativo decreto di occupazione d'urgenza;

Visto l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali e dei relativi immobili da occupare;

Visto l'art. 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 riguardante l'attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee

nee e d'urgenza e i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità, la cui esecuzione è di loro spettanza;

Richiamati gli artt. 7 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, la legge 22 ottobre 1971, n. 865, la legge 3 gennaio 1978, n. 1, la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e ss.mm.ii.;

decreta

n. ordine Ditte	Identificazione catastale - Partita catastale e Ditta proprietaria - Comune censuario di Pollone	Foglio di mappa	Particelle	Superficie reale da asservire (mq)	Superficie reale da occupare temp. (mq).
1	1 Falchero Giuseppe, proprietario	11	139	44	264
2	2276. S.A.L.L.A. S.r.l. con sede in Pollone	11	667	26	156
3	1 Desirò Bruno propr. per 1/2 e Monticone Gemma propr. per 1/2	11	331	24	144
4	441 Ramella Pralungo Franco Propr.	11	330	15	90
5	1619 Bagnasacco Alfredo propr. per 2/4 - Bagnasacco Andrea propr. per 1/4 - Bagnasacco Matteo propr. per 1/4	11	479	38	114
6	1916 Mauro Pier Giorgio propr. per 1/2 - Rizzardi Rita propr. per 1/2	11	480	38	114
7	2189 Mauro Pier Giorgio propr. per 1/2 - Rizzardi Rita propr. per 1/2	11	624 - 626	20 - 20	60 - 60
8	2194 Mauro Pier Giorgio propr. per 1/2 - Rizzardi Rita propr. per 1/2	11	625	18	108
9	1 Ramella Luigi comprop. - Ramella Maria Grazia comprop. - Veronese Gastone comprop. - Termoidraulica F.lli Lunardon con sede in Polone - Cuccuru Costantino comprop. - Coppolino Santo comprop. - Revera Carla comprop.	11	333	52	312
10	2055 Mosca Anna maria propr.	11	662	18	108

Art. 2

L'occupazione necessaria per realizzare i lavori indicati in premessa può essere protratta fino a 5 anni dalla data di adozione della deliberazione G.C. n. 49 in data 18/5/2001 (quindi dal 18/5/2001);

Art. 3

I beni immobili sopra individuati ed oggetto della presente occupazione d'urgenza saranno asserviti mediante regolare procedimento coattivo la cui procedura dovrà essere iniziata e terminata come indicato nella deliberazione in premessa citata di approvazione dei lavori del procedimento di asservimento e di occupazione d'urgenza.

Art. 4

Al momento dell'effettiva occupazione degli immobili, contestualmente al verbale di immissione nel possesso delle aree di cui trattasi, si provvederà, previo avviso alle parti ed in contraddittorio con il proprietario ed eventualmente del fittavolo, del mezzadro, del colono o del compartecipante, a redigere il verbale dello stato di consistenza;

Art. 1

E' disposta a favore del Comune di Pollone l'occupazione d'urgenza dei seguenti beni immobili, siti nel Comune di Pollone, occorrenti per l'esecuzione dei lavori di costruzione della fognatura di collegamento dal Cantone Trotti al collettore CO.R.D.A.R.

Art. 5

L'avviso di convocazione per la redazione del suddetto verbale, contenente luogo, giorno e ora delle operazioni, previste per il giorno 18.4.2002 ore 15.00, dovrà essere notificato agli interessati a cura del Comune espropriante, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, almeno venti giorni prima della data fissata per l'inizio delle operazioni ed affisso per lo stesso periodo all'albo pretorio del Comune di Pollone, in cui sono ubicati gli immobili da occupare;

Art. 6

Estratto del presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 7

In caso di assenza del proprietario/i o di rifiuto di firma si procederà comunque con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'Ente interessato o dei suoi concessionari;

Art. 8

Il Geom. Martinelli Roberto di Vercelli, è incaricato di effettuare la stesura del verbale dello stato

di consistenza degli immobili e di quello di immissione nel possesso delle aree oggetto della presente occupazione, con autorizzazione ad introdursi nei fondi in questione con personale di aiuto tecnico necessario;

Art. 9

L'indennità di occupazione sarà determinata successivamente, in relazione alla durata, ai sensi di legge, la quale verrà comunicata al proprietario, a cura dell'occupante, nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili;

Art. 10

Il Comune di Pollone provvederà alla notifica del presente decreto ai proprietari espropriandi.

Art. 11

Ai proprietari sarà altresì inviata copia autentica del verbale dello stato di consistenza e di immissione nel possesso.

Art. 12

Il presente decreto perderà efficacia ove l'occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla data di immissione dello stesso.

Art. 13

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che contro il presente decreto è ammesso presentare, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data stessa di ricevimento.

Pollone, 14 febbraio 2002

Il Sindaco
Giuseppe Falchero

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ezio Rege

16

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Avviso

Il Direttore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 19 della Legge 865/71 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

rende noto

che presso la Segreteria del Settore Ambiente e Territorio e per quindici consecutivi dalla data di pubblicazione e di inserzione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, trovasi depositata la stima della Commissione Espropri della Provincia di Torino presso l'Ufficio Tecnico Erariale, riguardante l'indennità definitiva spettante alle ditte proprietarie degli immobili censiti a catasto al Fg. 8 - mapp. 14 e Fg. 7 - mapp. 1 e 2 espropriati dal Comune per la realizzazione delle opere infrastrutturali del Polo Integrato di Sviluppo, la cui in-

dennità determinata non è stata accettata dagli interessati;

Chiunque possa avere interesse è invitato a prendere conoscenza dell'anzidetto atto.

Si rende noto altresì che gli interessati stessi hanno trenta giorni di tempo, a partire dalla data di inserzione di questo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione per proporre, ove lo ritengano opportuno, a norma dell'art. 9 della L. 865/71, opposizione alla stima delle indennità predette.

Settimo Torinese, 12 febbraio 2002

17

Comune di Venaria Reale (Torino)

Avviso di pubblicazione e deposito di: - Progetto Definitivo di Revisione del P.R.G.C. vigente, adottato con D.C.C. n. 19 del 28/1/2002; - Progetto Preliminare di Variante "in itinere" al Progetto Definitivo di Revisione del P.R.G.C. adottato con D.C.C. n. 20 del 29/1/2002; - Progetto Preliminare di Variante n. 2 al P.E.E.P. e contestuale Variante n. 11 al P.R.G.C. vigente, adottato con D.C.C. n. 131 del 21/11/2001

Il Sindaco

- Viste le vigenti disposizioni in materia urbanistica;

- Vista la L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i. e considerati, in particolare gli artt. 15, 17 comma 7, 40 e 41;

- Vista la Circolare Presidente della Giunta Regionale del 18/7/1989, n. 16 U.R.E.;

- Vista la L.R. 14/12/1998, n. 40;

rende noto

- che con D.C.C. n. 19 del 28/1/2002, esecutiva a norma di legge, è stato adottato il Progetto Definitivo di Revisione del P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 73-22028 del 5/7/1988;

- che con D.C.C. n. 20 del 29/1/2002, esecutiva a norma di legge, è stato adottato il Progetto Preliminare di Variante "in itinere" al Progetto Definitivo di Revisione del P.R.G.C., adottato con D.C.C. n. 19 del 28/1/2002;

- che con D.C.C. n. 131 del 21/11/2001, esecutiva a norma di legge, è stato adottato il Progetto Preliminare di Variante n. 2 al P.E.E.P. e contestuale Variante n. 11 al P.R.G.C. vigente;

- che copia delle deliberazioni consiliari di cui all'oggetto ed i relativi atti sono pubblicati all'Albo Pretorio di questo Comune e depositati presso la Segreteria Generale per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi e, precisamente, dal 28/2/2002 al 29/3/2002;

- che durante i su indicati periodi chiunque ha facoltà di consultare gli atti e prenderne visione secondo il seguente orario:

dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni dal lunedì al venerdì presso l'Ufficio Tecnico Urbanistica - via Goito, 4 nei giorni di sabato e festivi presso la Segreteria Generale Comunale - piazza Martiri della Libertà, 1

- che chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse anche in ordine alla compatibilità ambientale delle scelte effettuate con le seguenti modalità:

- Progetto Preliminare di Variante "in itinere" al Progetto Definitivo di Revisione del P.R.G.C. dal 30/3/2002 al 28/4/2002;

- Progetto Preliminare di Variante n. 2 al P.E.E.P. dal 30/3/2002 al 28/4/2002;

- Variante n. 11 al P.R.G.C. vigente dal 14/3/2002 al 29/3/2002;

- le osservazioni e proposte potranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, e presentate alla Segreteria Generale Comunale presso il

Palazzo Civico - Piazza Martiri della Libertà 1;

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L.R. 14/12/1998, n. 40, le sole osservazioni inerenti i temi ambientali del Progetto Definitivo di Revisione del P.R.G.C. e della Variante "in itinere" al Progetto Definitivo di Revisione del P.R.G.C. potranno essere inoltrate, entro i termini sopra indicati, alla Regione Piemonte - Assessorato all'Urbanistica Direzione n. 19 - Pianificazione e Gestione Urbanistica - Corso Bolzano n. 44 - Torino, quale soggetto competente all'approvazione finale degli strumenti urbanistici e, per conoscenza, al Comune di Venaria Reale.

Venaria Reale, 19 febbraio 2002

L'Assessore all'Urbanistica
ed Edilizia Privata
Nicola Pollari

Il Sindaco
Giuseppe Catania

18

Comune di Volvera (Torino)

Avviso ad opponendum (art. 360, L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F)

Il Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554, Regolamento di attuazione della legge 11/2/1994 n. 109.

Avverte

che avendo l'appaltatore dei lavori di "Realizzazione di fognatura bianca", Ditta Impregest S.r.l., in Via Mombasilio n. 97 - 10100 - in Torino, ultimato i lavori al contratto d'appalto, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dei relativi titoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Volvera, 13 febbraio 2002

Il Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali
Gianluigi Peretto

19

Comune di Zubiena (Biella)

**Estratto atto deliberativo C.C. n. 56 del 16.11.2001
- Sdemanializzazione tratto di strada comunale**

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1. Di sdemanializzare la strada comunale individuata nell'allegata planimetria (colorata in giallo), Strada Casale Castellone, per le motivazioni evidenziate in premessa;

2. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune di Zubiena e che nei successivi trenta giorni chiunque potrà presentare motivata opposizione;

3. Di demandare al competente organo il conferimento di incarico a Professionista abilitato per la pratica di frazionamento;

4. Di trasmettere l'atto di sdemanializzazione divenuto definitivo alla Regione Piemonte per la pubblicazione sul B.U.R.

5. Di dare atto che il presente provvedimento avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale sarà pubblicato sul B.U.R. e che, successivamente, verranno espletate le pratiche relative all'alienazione del bene.

20

ENEL Distribuzione

Avviso

Visto l'articolo 3 della L.R. 26.4.1984 n. 23

si rende noto

che in data odierna è stata presentata domanda al Signor Presidente della Giunta della Regione Piemonte, per ottenere autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di n. 1 nuovo impianto elettrico sotterraneo a 20 kV, sul territorio del Comune di Tortona - località Bettole di Castellar Ponzano, in Provincia di Alessandria.

Detto impianto, reso necessario da esigenze di ripristino e consolidamento degli elettrodotti che nell'anno 2000 sono stati coinvolti dall'esondazione del Torrente Scrivia, dovrà consentire la demolizione di un equivalente tratto di linea elettrica aerea preesistente, con persistenti, caratteristiche di precarietà.

A termini dell'art. 9 della L.R. 26.4.1984, n. 23 l'autorizzazione dell'impianto in argomento avrà efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

La domanda ed i documenti ad essa allegati sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche Difesa del Suolo di Alessandria, per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Chiunque ne abbia interesse può presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della predetta L.R., osservazioni od opposizioni al Settore sopracitato, entro trenta giorni dalla data della presente pubblicazione.

Alessandria, 12 febbraio 2002

Enel Distribuzione S.p.A.
Esercizio di Alessandria
R. Pianta

21

Ente di Gestione del Parco naturale d'interesse provinciale del Lago di Candia - Torino

Avviso di adozione "per notizia" del Piano d'Area del Parco naturale d'interesse provinciale del Lago di Candia

Il Presidente

ai sensi degli artt. 23 della L.R. 12/1990, come modificata dalla L.R. 36/92, e 9 della L.R. 25/1995

rende noto

che il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 02 del 7/2/2002, ha adottato il Piano d'Area del Parco naturale d'interesse provinciale del Lago di Candia.

Gli elaborati relativi al Piano d'Area saranno depositati negli uffici dell'Ente di Gestione, in Torino, Via Maria Vittoria 12, presso Provincia di Torino, Ufficio Parchi, per 90 gg. consecutivi, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Durante tale periodo chiunque potrà prendere visione degli elaborati e far pervenire le proprie osservazioni presso i suddetti uffici dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 12,00.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Direttore dell'Ente - tel. 011.861.2584 e-mail: parco_candia@provincia.torino.it

Il Presidente
Piero Bertolino

22

Provincia di Alessandria

Determinazione dirigenziale n. 1141/80838 del 27.9.2001 - Domanda (Prot. n. 15835 del 11.12.1997 e successiva integrazione Prot. n. 9874 del 1.7.1998) dell'Azienda Agricola "Tinelli" di Carlo, Cesare e Marco per rinnovo ed ampliamento della concessione di derivazione d'acqua ad uso irrigazione dal Fiume Tanaro in Comune di Alessandria

Il Dirigente di Settore

(omissis)

determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, il rinnovo ed ampliamento della concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Tanaro in Comune di Alessandria ad uso irriguo a favore dell'Azienda Agricola "Tinelli" di Carlo, Cesare e Marco.

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 28.12.1997, giorno successivo alla scadenza della precedente concessione, nella misura massima di mod. 0,25 (l/s 25) e media di mod. 0,06 (l/s. 6)/

Di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 24.11.2000, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

- Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, a decorrere dal 28.12.1999 il canone stabilito nella misura di legge;

- a lasciar defluire liberamente a valle della captazione la portata minima istantanea di 6.800 l/s. fino al 31.12.2004 e di 11.100 l/s dal 1.1.2005.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Difesa del suolo - Via - Protezione Civile
Ing. Claudio Coffano

Estratto del disciplinare:

Art. 7 - Garanzie da osservarsi - Saranno a carico del Concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere che, in conseguenza della derivazione concessa, si rendessero in qualunque momento necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Fiume Tanaro.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

23

Provincia di Alessandria

Determinazione dirigenziale n. 1139/80824 del 27.9.2001. Domanda (73655 del 18.10.2000) della Ditta Lago Isola S.n.c. per subingresso nella concessione di derivazione d'acqua ad uso piscicoltura dal Torrente Valle in Comune di Spigno Monferrato assentita alla ditta Rossello Bruno con Determinazione dirigenziale n. 80498 del 14.12.1999

Il Dirigente di Settore

(omissis)

determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, il subingresso nella concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Valla in Comune di Spigno Monferrato ad uso piscicoltura nella misura massima di mod. 0,058 (l/s 5,8) e media di mod. 0,02 (l/s 2) già assentita alla ditta Rossello Bruno con Determinazione Dirigenziale n. 80498 del 14.12.1999.

La concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritte dalla predetta Determinazione Dirigenziale n. 80498 del 14.12.1999.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Difesa del Suolo - Via - Protezione Civile
Claudio Coffano

Estratto del disciplinare:

Art. 7 - Garanzie da osservarsi - Saranno a carico del Concessionario l'esecuzione ed il manteni-

mento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Torrente Valla in dipendenza della concessa derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

24

Provincia di Alessandria

D.D. 11 febbraio 2002 n. 82 - L.R. 9/8/1989 n. 45 - Autorizzazione in sanatoria richiesta dalla Ditta Della Valle Gabriella e Gaglione Gian Luigi per la conservazione dei lavori di miglioramento fondiario con opere di regimazione delle acque tramite fossi di scolo e formazione del drenaggio centrale, in località Rioglio, nel Comune di Ricaldone (AL)

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano

25

Provincia di Alessandria

Determinazione dirigenziale n. 232/12497 del 12/2/2002 - Occupazione d'urgenza degli immobili occorrenti alla regimazione idraulica della Roggia Stura nella tratta tra Villanova e lo sbocco nel torrente Sesia nel territorio dei Comuni di Villanova Monferrato, Casale Monferrato, Frassineto Po e Motta de' Conti - I° lotto - I° e II° stralcio funzionale

(omissis)

L'Ingegnere Dirigente Ufficio Tecnico
Direzione Viabilità - LL.PP. - Trasporti
Piergiuseppe A. Dezza

26

Provincia di Alessandria

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 31/3767 del 17/1/2002: "Approvazione progetto ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. 22/97 per realizzazione di un impianto di smaltimento di 2° categoria tipo A per materiali inerti e assimilabili agli inerti in località Cascina Pitocca in Comune di Frugarolo - Proponente: E.L.C.I. s.a.s. Via Frugarolo, 12 - Casalcermelli (AL)"

(omissis)

delibera

1. Approvare ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, viste le risultanze dei verbali delle Conferenze dei Servizi facenti parte integrante della presente Deliberazione e contenuti nell'Allegato A), il progetto per la realizzazione di un impianto di smaltimento di 2° categoria A per materiali inerti e assimilabili agli inerti in località Cascina Pitocca del territorio del Comune di Frugarolo (AL) proposto

dalla Ditta E.L.C.I. di Cermelli Giancarlo Maria e C. s.a.s. sede legale Via Frugarolo, 12, Casalcermelli (AL), nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato B, anch'esso parte integrante della presente Deliberazione;

2. Dare atto che l'autorizzazione all'esercizio ex art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 sarà rilasciata con provvedimento dirigenziale, trattandosi di atto di competenza del Dirigente di Settore ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, previa trasmissione del certificato di regolare esecuzione e di collaudo delle opere;

3. Fissare i termini per l'inizio e il compimento dei lavori occorrenti per la realizzazione dell'opera, rispettivamente in anni uno e cinque dalla data di notifica della presente Deliberazione;

4. Dichiarare il presente provvedimento, considerato il caso specifico riguardante una procedura istruttoria da concludersi entro termini stabiliti dalla normativa, immediatamente eseguibile, con votazione unanime e separata, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. 267/00.

27

ERRATA CORRIGE

Provincia di Asti

Notizia di avvenuta redazione del Piano Territoriale della Provincia di Asti, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della L.R. 56/77

L'ultimo paragrafo dell'avviso in oggetto, per mero errore materiale, è stato pubblicato - a pagina 145 del Bollettino Ufficiale n. 8 parte III del 21.2.2002 - in modo errato.

Si ripubblica pertanto qui di seguito l'avviso in modo corretto.

Il Piano Territoriale della Provincia di Asti è stato predisposto dalla Giunta Provinciale con D.P.G. n. 4993 del 30.1.2002.

Chiunque potrà prendere visione degli elaborati presso la Segreteria dell'Area Infrastrutture e Territorio della Provincia di Asti, in orario di ufficio, tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dalla data della presente pubblicazione decorrono 60 gg. effettivi durante i quali chiunque potrà presentare eventuali motivate osservazioni; pertanto, il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni medesime è fissato nel giorno 21.5.2002.

28

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Estratto della Determinazione dirigenziale n. 485 del 23 febbraio 2001 e della Determinazione dirigenziale di rettifica n. 2024 del 5 luglio 2001

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 18 ottobre 2000 dal sig. Pier Carlo Buscaglia, in qualità di Amministratore Delegato

della ditta "Pettinatura di Verrone S.p.A." relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire in deroga, ai sensi del 2° comma, dell'art. 4 della legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla ditta "Pettinatura di Verrone S.p.A. (omissis), la concessione in sanatoria di derivare da false sotterranee in pressione, per mezzo di 2 pozzi ubicati in Comune di Verrone (Fg. n. 1 - mappale n. 68), la portata di moduli continui 0,025 (lt/sec. 2,5) d'acqua da utilizzarsi per scopi industriali fino al 13 aprile 2000 e di moduli max 0,11 (lt/sec. 11) e medi 0,06 (lt/sec. 6) d'acqua a decorrere dal 14 aprile 2000, data di presentazione della domanda di deroga ed aumento della portata derivabile, da utilizzarsi per scopi prevalentemente industriali ed, in misura non apprezzabile, per alimentazione impianti di condizionamento d'aria ed antincendio.

Di accordare la concessione in sanatoria di che trattasi a decorrere dal 1° agosto 1994, data dell'originaria domanda di concessione, in forma precaria, ai sensi dell'art. 11 comma 4 della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e per un ulteriore periodo di anni dieci, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 3 febbraio 1997, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della L.R. 30 aprile 1999 n. 136, dell'annuo canone di L. 3.075.000= (euro 1.588,10), pari al minimo ammesso dovuto ai sensi dell'art. 35 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, come modificato dall'art. 18 della L. 5 gennaio 1994 n. 36, dall'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 1998 dell'annuo canone di L. 3.130.350= (euro 1.616,69), pari al minimo ammesso dovuto ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 1999 dell'annuo canone di L. 3.177.305 (euro 1.640,94), pari al minimo ammesso dovuto ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 2000 dell'annuo canone di L. 3.2154.433 (euro 1.660,63), pari al minimo ammesso dovuto ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 14 aprile 2000, data della domanda di deroga nonchè di aumento della portata derivabile, dell'annuo canone di L. 4.244.371 (euro 2.192,03), pari al triplo del canone annuo ammesso, ai sensi dell'art. 23, comma 3, punto 1, del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e successivo D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258; dal 1° gennaio 2001 dell'annuo canone di L. 4.316.526 (euro 2.229,30), pari al triplo del canone annuo ammesso, ai sensi dell'art. 23, comma 3, punto 1, del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e successivo D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 e dal 1° gennaio 2002 dell'annuo canone di L. 4.368.324 (euro 2.256,05), pari al triplo del canone annuo ammesso, ai sensi dell'art. 23, comma 3, punto 1, del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e successivo D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, fatti salvi ogni adeguamento e congruaggio successivi, ai sensi della stessa normativa;

(omissis)

Di stabilire che la presente concessione perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle

acque captate, si rendessero disponibili acque superficiali o di falda freatica.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 855 di Rep. in data 18 ottobre 2000

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 14 febbraio 2002

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Enrico Martorano

29

Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n. 16 del 15 gennaio 2002. L.R. 40/98 e s.m.i., artt. 12 e 13. Progetto di realizzazione di discarica di prima categoria in località Cascina del Mago nel Comune di Sommariva Perno (CN). Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

Tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del Relatore

La Giunta provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di realizzazione della discarica di 1^ categoria localizzata in località Cascina del Mago nel Comune di Sommariva Perno (CN), presentato dall'Azienda Albese - Braidele Smaltimento Rifiuti con sede legale presso il Comune di Alba, Piazza Risorgimento, 1;

2. di approvare, ai sensi della L.R. 59/95 e del D.lgs. 22/97, il progetto di realizzazione della discarica di 1^ categoria (operazione D1 dell'Allegato B del D.lgs 22/97) presentato dall'Azienda succitata e di autorizzare l'istante all'esercizio dell'impianto medesimo nel rispetto delle prescrizioni tutte contenute nell'atto autorizzatorio di cui all'allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

3. di dare atto conseguentemente delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 19.7.2001 e del 22.11.2001, conservati agli atti dell'Ente;

4. di rinviare l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i. a successivo, separato atto da assumersi da parte del dirigente del Settore provinciale

Risorse Idriche entro 10 giorni dalla presente deliberazione;

5. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione formale delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'opera;

6. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

(omissis)

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. della piena conoscenza dell'atto.

Allegato A

(omissis)

30

Regione Piemonte - Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania

R.D. 25.7.1904 n. 523 art. 97 - Ditta Idro 2000 S.p.A.

Il Responsabile del Settore

Vista la domanda della Ditta Idro 2000 S.p.A. - Via S. Domenico, 6 - Legnano (MI) per essere autorizzata all'esecuzione dei lavori di asportazione materiale litoide dall'alveo del Torrente S. Giovanni per il ripristino della piena funzionalità dell'opera di presa dell'impianto idroelettrico "Ramello 1" in Comune di Intragna.

Considerato che l'intervento proposto rientra nelle attività finalizzate alla conservazione della sezione utile di accumulo regolato da apposito disciplinare concessorio da parte del Ministero dei Lavori Pubblici;

Visto il R.D. 25.7.1904, art. 97, la legge 18.5.1989 n. 183, la legge 5.1.1994 n. 37, le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 26 dell'11/12/97 e n. 18 del 26/4/01, la DGR n. 44-5084 del 14/1/02;

Dispone

Che la domanda suddetta, corredata da una tavola di disegni redatti dalla Ditta in argomento sia depositata presso il Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione in ore di Ufficio.

Copia della presente ordinanza viene pubblicata, per otto giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune di Intragna.

Le eventuali opposizioni, redatte in carta da bollo da L. 20.000= (Euro 10,33), potranno essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R., al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania in Via Romita n. 13 bis - Domodossola.

Il Responsabile del Settore

Vicario

Giovanni Ercole

31



BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.